

80012000826

02711070827

Numero Codice Fiscale

Numero Partita Iva

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

Assessorato dell'Economia

UFFICIO SPECIALE

per la chiusura delle liquidazioni

Servizio Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali

[ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ufficio.chiusura.liquidazioni@certmail.regione.sicilia.it)

[us.chiusura.liquidazioni@regione.sicilia.it](mailto:us.chiusura.liquidazioni@regione.sicilia.it)

**TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL**

Prot. n. 1918

Palermo, 30 giugno 2021

OGGETTO: Relazione annuale sullo stato delle procedure di liquidazione di enti, aziende e società regionali in liquidazione ai sensi della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5. Anno 2021.

Alla II Commissione legislativa  
dell'Assemblea Regionale Siciliana  
[commissioneII@ars.sicilia.it](mailto:commissioneII@ars.sicilia.it)  
[protocollo.ars@pcert.postecert.it](mailto:protocollo.ars@pcert.postecert.it)

e p.c. Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana  
Ufficio di Gabinetto  
[gabinetto.ars@pec.it](mailto:gabinetto.ars@pec.it)  
[protocollo.ars@pcert.postecert.it](mailto:protocollo.ars@pcert.postecert.it)

Presidente della Regione Siciliana  
Ufficio di Gabinetto  
[presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it)

Assessore regionale dell'Economia  
Ufficio di Gabinetto  
[assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.economia@certmail.regione.sicilia.it)

In ossequio alla previsione della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5, si redige la relazione annuale sullo stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, azienda e società in liquidazione di competenza dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

### **Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni**

La costituzione presso l'Assessorato regionale dell'Economia dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni è stato previsto dall'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, comma 6-ter, aggiunto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5.

Detta norma ha trovato attuazione con D.A. n. 1 del 04 aprile 2014, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 85 del 26 marzo 2014.

Ai sensi del Decreto Presidenziale 21 dicembre 2015, n. 33 di attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., le funzioni e i compiti del Servizio 25 "*Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende regionali*", facente parte del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono stati trasferiti, a partire dal 1° luglio 2016, a questo Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Successivamente, con l'art. 13, comma 6, della legge regionale 17.03.2016, n. 3, il predetto art. 56, comma 3, della l.r. n. 9/15, è stato modificato prevedendo l'istituzione di "*apposita struttura intermedia*". Quindi, a seguito delle superiori disposizioni legislative, l'Assessorato regionale dell'Economia oggi si articola nelle seguenti Strutture di Massima Dimensione e Uffici Speciali: il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro; Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito; Autorità Regionale per l'innovazione tecnologica; Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza; Ufficio Speciale Recupero Crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti; Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, che ricomprende il Servizio "*Liquidazioni ATO, Enti ed aziende regionali*".

Le competenze e le attività dell'Ufficio riguardano le Società in liquidazione e alcuni Enti ed Aziende in liquidazione. Per questi ultimi l'attribuzione delle competenze deriva da specifiche leggi di settore, ovvero dalla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, oppure dal riordino dell'Assessorato dell'Economia di cui all'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito gli Enti regionali vigilati e controllati dall'Ufficio Speciale.

- ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (EAS);
- ENTE SVILUPPO E PROMOZIONE INDUSTRIALE (ESPI);
- ENTE MINERARIO SICILIANO;
- CONSORZI PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DELLE PROVINCE DI : Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone, Messina, Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta , Gela.
- AZIENDE AUTONOME SOGGIORNO E TURISMO di: Acireale, Agrigento, Caltagirone, Capo D'Orlando, Catania e Acicastello, Cefalù, Enna, Erice, Gela, Giardini Naxos, Isole Eolie, Messina, Milazzo, Nicolosi, Palermo e Monreale, Patti e Tindari, Piazza Armerina, Sciacca, Siracusa, Taormina
- AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA ED ACIREALE
- AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARSEA).

### **SERVIZIO ATO, ENTI ED AZIENDE REGIONALI IN LIQUIDAZIONE COMPETENZE**

In attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, le funzioni e compiti del Servizio “Liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali” sono incardinate presso l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, con funzioni di controllo e vigilanza, oltre che di liquidazione, di Enti regionali, come previsto da specifiche leggi di settore.

In ordine all'attività di controllo sugli Enti in liquidazione, la stessa non si limita ad un mero adempimento tecnico-contabile, ma l'Ufficio si adopera per fornire assistenza e consulenza agli Enti direttamente vigilati.

Al Servizio è attribuita, altresì, la gestione dell'assegno di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2017, a sostegno dei trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS di tutti i dipendenti degli enti regionali in liquidazione.

Inoltre il Servizio ha avuto assegnata la gestione del capitolo relativo alla garanzia solidale della Regione per i debiti di Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione nei confronti di SicilAcque Spa.

Di seguito per materia le principali competenze del Servizio.

#### **CONSORZI A.S.I. In liquidazione**

L'Ufficio Speciale ha la competenza del controllo e della vigilanza sulle operazioni di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione, prevista, per effetto della modifica apportata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dal comma 8 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

Pare in questa sede opportuno fare in premessa un riepilogo delle vicende occorse.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2018 sono state apportate, dall'art. 10,

sostanziali modifiche al citato articolo 19 della l.r. 8/2012, peraltro già oggetto di riformulazione, da ultimo con il comma 1, lett. d), dell'art. 19 della l.r. n. 8/2016. Il legislatore regionale, pur non mutando le competenze in materia di controllo e vigilanza sulle operazioni di liquidazioni attestata all'Assessorato regionale dell'Economia, ha previsto la nomina di due Commissari liquidatori: uno, per l'ambito della Sicilia occidentale; l'altro, per l'ambito della Sicilia orientale. Nomina, questa, di competenza dell'Assessore regionale alle Attività Produttive, cui viene attribuita anche la vigilanza “*sull'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori, onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza*”.

I Commissari liquidatori, nominati ai sensi dell'art. 10 della l.r. 10/2018 con Decreti dell'Assessore per le Attività Produttive n. 1059 e 1060 del 22/03/2019, Avv. Achille Piritore e l'Avv. Giovanni Galoppi hanno comunicato in data 20 giugno 2019 allo scrivente Ufficio di essersi insediati rispettivamente nei Consorzi ASI di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina e nei Consorzi ASI di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela.

L'Ufficio Speciale ha più volte reiterato la richiesta al Dipartimento delle Attività Produttive di procedere ad un'attività di consegna ufficiale relativa allo stato della liquidazione, presupposto per il passaggio di consegne fra i due rami di amministrazione in ordine alla vigilanza e controllo sulle operazioni di liquidazione.

Alla fine, il Dipartimento AA.PP. ha effettivamente fatto un passaggio di consegne non completo ed esaustivo, dal quale si evincono numerosi vulnus sia in termini contabili che di vigilanza.

Insediatisi i liquidatori, gli stessi non si sono relazionati con l'Ufficio Speciale se non dopo quattro mesi e su sollecitazione dello stesso.

Fin dall'inizio si è evidenziato che il problema principale era ascrivibile alla mancata redazione dei bilanci a partire dagli anni successivi al 2014 fino ad oggi.

Al fine di sollecitare la definizione della problematica da parte dei commissari liquidatori in data 18.02.2020 l'on.le Presidente della Regione ha convocato una riunione con tutti gli attori della vicenda.

Si è addivenuti alla necessità di procedere per ogni Consorzio all'approvazione dei bilanci anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, atto preliminare per la definizione della liquidazione dei Consorzi stessi.

Dal momento che i Commissari liquidatori hanno dichiarato che il personale in servizio nei Consorzi non è professionalmente in grado di svolgere la suddetta attività, nel corso della suddetta riunione si è addivenuti alla determinazione di incaricare professionisti esterni per la redazione dei bilanci e, nel contempo, incaricare l'IRSAP di operare una ricognizione per ogni singolo Consorzio relativamente allo stato dei beni immobiliari ancora nella loro disponibilità.

Con diverse note l'IRSAP ha trasmesso per ogni Consorzio il suddetto elenco.

Contemporaneamente, con numerose note i Commissari liquidatori hanno trasmesso all'Ufficio Speciale le Determine assunte per ogni Consorzio ASI in liquidazione che approvavano uno schema di accordo tra Pubbliche Amministrazioni, nello specifico gli 11 Consorzi ASI, per l'affidamento di un incarico a professionisti per la redazione dei bilanci, con la previsione che “ai sensi dell'Accordo (...) al pagamento dei professionisti, in assenza di liquidità del singolo Consorzio obbligato, provvederanno i Consorzi che di tale liquidità avranno

disponibilità, ferma restano l'obbligazione di ciascuno ed il diritto di rivalsa tra loro”.

L'Ufficio Speciale con nota n. 988 del 21.04.2020, avanzando perplessità in merito ad una eventuale alterazione della *par condicio creditorum* di ogni singola gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio, ha richiesto che, previamente, all'affidamento dell'incarico si procedesse ad una ricognizione puntuale delle attività e delle passività pertinenti per ogni singolo Consorzio.

La suddetta ricognizione richiesta dall'Ufficio Speciale, non costituendo surrogato dei redigenti bilanci, avrebbe costituito un elenco relativo alle attività e passività di ogni Consorzio, utile a conoscere la praticabilità di quanto previsto dall'Accordo e, cioè, l'eventuale disponibilità di liquidità di un singolo Consorzio per il pagamento dell'incarico ai professionisti nominati per un altro consorzio, senza alterare la *par condicio creditorum*.

Non dello stesso avviso si sono dichiarati i Commissari liquidatori che con nota del 15.05.2020 hanno rappresentato che la richiesta redazione di un documento in cui vengano elencate per ogni Consorzio le attività e le passività rientra proprio tra i compiti da affidare ai professionisti e, cioè, la redazione dei bilanci, ritenendo che la ricognizione effettuata dall'IRSAP sui beni immobili di ogni Consorzio rappresenterebbe già un quadro delle attività e passività di ogni Consorzio.

L'Ufficio Speciale, non concordando con quanto rappresentato dai Commissari liquidatori, ha sottolineato la differenza tra un bilancio di esercizio ed una prima situazione iniziale di liquidazione nella forma attività/passività, sottolineando che tale operazione sarebbe dovuta essere svolta già nell'anno intercorso dall'insediamento dei due Commissari.

Pertanto, già con relazione prot. n. 2283 del 30.09. 2020, l'Ufficio speciale ha rappresentato al sig. Assessore dell'Economia di trovarsi impossibilitato ad esercitare il prescritto controllo previsto dalle norme in vigore e, in particolare si rappresentava che da notizie informali si era appreso che erano state adottate dai Commissari liquidatori determinazioni in diversi Consorzi ASI in liquidazione con le quali si è proceduto a “liquidare e pagare” al Commissario liquidatore i compensi relativi allo svolgimento della propria attività per il periodo aprile 2019/ dicembre 2020 e le spese di trasferta, ponendo la spesa a carico del bilancio di liquidazione dell'Ente.

Tali provvedimenti che ai sensi della normativa dovevano essere trasmessi a questo Ufficio entro 15 giorni dall'adozione ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità, non sono mai stati trasmessi.

Pertanto con diverse note indirizzate nel mese di Febbraio 2021 ai due Commissari liquidatori si è comunicato la nullità delle dette determinazioni per violazione di legge in quanto non era in essa contenuta alcuna copertura finanziaria, autorizzazione di spesa né l'individuazione della fonte finanziaria. Si è quindi comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7.

A questo proposito, pare opportuno richiamare all'attenzione che il controllo esercitato da questo Ufficio è oltremodo essenziale nell'assenza dei Collegi dei Revisori ex art. 12 della l.r. 1/1984 che ad oggi non sono stati nominati, seppur lo scrivente Ufficio abbia più volte segnalato agli organi preposti la necessità e l'urgenza di provvedere.

Con nota n. 489 del 01.03.2021 inviata dal Commissario liquidatore avv. Galoppi si riscontrano in uno le suddette note e si afferma che “ (...) all' *Ufficio speciale per la chiusura*

*delle liquidazioni non residua alcun potere di controllo circa la legittimità degli atti commissariali(...)*“ e quindi *“(...) tutte le statuizioni dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni contenute nella nota che si riscontra si intenderanno del tutto inefficaci, salvo ovviamente diverso parere del Presidente della Regione Siciliana o dell'Assessorato regionale delle Attività produttive, a cui certamente quest'Organo risponde nello svolgimento delle proprie funzioni(...)*”.

Inoltre l'Ufficio ha verificato che i suddetti provvedimenti non risultavano essere gli unici adottati senza che essere stati trasmessi per il controllo di legittimità: infatti da una ricognizione sui siti web dei Consorzi risulta la pubblicazione di altri provvedimenti adottati nell'anno 2021.

Tra l'altro, appare opportuno segnalare che la mancata trasmissione all'Ufficio delle determinate per il controllo non permette la verifica sull'applicazione da parte dei Commissari delle norme anti corruzione.

Stante la totale mancanza di notizie sullo stato di liquidazione degli Enti, nell'Aprile 2021, l'Ufficio Speciale ha richiesto per ogni Ente la trasmissione di un report sullo stato attuale della liquidazione di ogni Consorzio.

In particolare si richiedeva:

- un elenco dettagliato dei beni immobili del patrimonio del Consorzio per i quali si è provveduto all'alienazione;
- un elenco dei contenziosi in atto e conclusi nel corso del biennio;
- un elenco delle esposizioni finanziarie con gli istituti di credito.

La superiore richiesta utile anche alla redazione della presente relazione, ad oggi, non ha avuto riscontro.

Peraltro, accanto all'acclarata inerzia dei Commissari liquidatori, in diverse circostanze (compreso nelle relazioni semestrali inviate dagli stessi) vengono addebitate a questo Ufficio i ritardi nelle operazioni di liquidazione che si concretizzerebbero nel continuo parere negativo su quasi tutte le determinate (anche i pareri – peraltro mai resi - relativi alla vendita degli immobili per le quali le procedure sono da anni definite e quelle, come sopra rappresentato, non inviate, veti che sarebbero sempre argomentate da questo Ufficio con la motivazione dell'assenza dei bilanci dal 2014 al 2020.

Alla luce di quanto sopra l'Ufficio Speciale nella nota n. 2283 del 30.09.2020 ha rappresentato al sig. Assessore dell'Economia che la grave situazione di stallo relativa alla liquidazione di Consorzi ASI in atto si delineavano gli estremi di cui al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 che prevede che il Commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza sia sostituito con provvedimento motivato dell'Assessore alle Attività Produttive.

Per di più, quanto sopra è anche avvalorato da quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della L. r. n.16 dell'11.08.2017, come modificato dall'art. 7, comma 1, della L.r. n. 8/2018, che testualmente recita: “ **3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti slavi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30**

*giugno dell'anno successivo decadono ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato”.*

Per completezza di esposizione, si rappresenta che con nota n. 1270 del 03.05.2021 si è altresì relazionato al sig. Assessore dell'Economia sulle delibere di concessione di finanziamento per euro 20.000,00 - ex art. 2 D.A. n. 50 del 09.11.2020, sostituito dall'art. 2 de D.A. n. 57 del 04.12.2020, approvate dall'IRFIS-FINSICILIA in favore di ognuno di tutti i Consorzi ASI in liquidazione, tranne per Ragusa, al fine di affidare ad un professionista esterno l'incarico della predisposizione dei bilanci di esercizio per gli anni dal 2014 al 2020.

Nell'occasione si è anche segnalato che la prevista applicazione del tasso di interessi e le spese relative alla commissione una tantum pari all'1,25% di ogni importo erogato (che complessivamente ammontano ad euro 300) costituiscono spese a carico del Consorzio ASI in liquidazione che lo stesso non può sostenere in assenza del bilancio provvisorio.

Infine, ulteriore problematica è relativa all'alienazione dei beni immobili del Consorzi ASI.

La norma infatti prevede che la suddetta alienazione debba avvenire con procedura di evidenza pubblica, previa valutazione del valore del bene da parte dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio.

I Commissari hanno più volte rappresentato che le attività relative alla vendita spesso sono ostacolate in quanto le valutazioni ritardano ad essere rese dagli Uffici del Genio Civile territorialmente competente, ritardando di conseguenza il perfezionamento relativo all'alienazione dei beni immobili.

Da ultimo il commissario liquidatore Avv. Galoppi ha rappresentato di non inoltrare più richieste di valutazione agli Uffici del Genio Civile perché, a dire dello stesso, gli uffici del Genio richiedono a loro volta ulteriore documentazione; non si capisce dunque come dovrebbero essere valutati i beni se i liquidatori non inoltrano le richieste al genio Civile, stante che ad oggi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 8/2012 questa è l'unica valutazione che sia valida per legge.

In ogni caso si rappresenta che neanche un elenco degli immobili di pertinenza dei singoli consorzi è mai pervenuto a questo ufficio quale parte integrante di una delibera del commissario liquidatore, adempimento, questo, che insieme ad una prima ricognizione delle passività dovrebbe integrare gli estremi di un inventario iniziale di liquidazione che, a più di due anni dall'insediamento dei commissari, non è mai stato redatto.

A tal proposito si rappresenta che manca anche qualunque delibera che statuisca le disponibilità liquide iniziali in capo a ciascun consorzio, ciò che avrebbe permesso, per quei consorzi dotati di liquidità, la nomina del consulente ai fini della redazione dei bilanci; per contro invece la tendenza è stata quella di trattare tutti i consorzi quale unica entità giuridico patrimoniale, prova ne sia il tentativo di effettuare un accordo tra tutti i consorzi al fine di fare

si che il consorzio che avesse liquidità sopperisse momentaneamente alle esigenze di quei consorzi che ne fossero privi.

Tutto questo senza mai rappresentare quale consorzio fosse liquido e per quale entità, quale fosse la mole di passività del consorzio che avrebbe dovuto porsi quale “pagatore” a favore degli altri e senza invece iniziare quelle operazioni necessarie che un consorzio in possesso della dotazione finanziaria avrebbe dovuto diligentemente porre in essere (prima fra tutte la redazione dei bilanci).

Ovviamente l'ufficio ha chiamato più volte i liquidatori ad una collaborazione in tal senso senza mai ricevere fattivo riscontro.

Stante il lungo tempo ormai trascorso, stanti le numerose omissioni da parte dei commissari liquidatori e lo stallo nel processo di liquidazione, si torna a rappresentare che ci sono tutti gli estremi per procedere ad una rimozione dei liquidatori ai sensi di legge.

La liquidazione potrebbe essere più proficuamente internalizzata presso gli uffici regionali come già avvenuto per le aziende termali di Acireale e Sciacca, per l'Arsea e per le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo.

## GESTIONE LIQUIDATORIA UNITARIA ATO RIFIUTI

In merito alla liquidazione dei Consorzi e delle Società d'ambito costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ATO rifiuti), il ruolo esercitato dall'Assessorato regionale dell'Economia e, nello specifico, dalla Gestione Liquidatoria Unitaria presso questo Ufficio, è stato determinato da un complesso di disposizioni normative: art. 45, comma 6, della L.R. n. 11/2010; art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 e, in seguito, l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013 - i cui effetti sono stati prorogati con successive ordinanze.

Per effetto delle suddette norme, l'Assessorato regionale dell'Economia ha esercitato, dal 1° ottobre 2013 e sino al 14 luglio 2015, un ruolo di coordinamento delle gestioni liquidatorie delle ATO. Infatti, il 14 luglio 2015, con l'emanazione dell'Ordinanza presidenziale n. 20/Rif., è scaduto il termine fissato dall'ordinanza del Presidente della Regione siciliana, n° 8/Rif. del 27 settembre 2013 (i cui effetti erano stati prorogati dalle ordinanze successive fino alla succitata data del 14 luglio 2015) con la quale è stata costituita, presso questo Assessorato, la Gestione Liquidatoria Unitaria, di cui all'art. 45, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 articolata *“in sottogestioni costituite per territorio in cui confluiscono le attuali gestioni liquidatorie”*.

Il ruolo attribuito alla Gestione Liquidatoria Unitaria presso questa Amministrazione nel periodo temporale di riferimento è riconducibile ad una mera attività di coordinamento delle singole gestioni liquidatorie, al fine di imprimere una accelerazione alla liquidazione delle Società d'ambito e dei vari Consorzi, non potendosi certamente ritenersi come un soggetto giuridico *ex novo* destinatario delle posizioni giuridiche attive e passive imputabili alle Autorità



d'ambito, bensì come un organismo, ancorché inserito in questa struttura regionale, deputato a svolgere *sic et simpliciter* una funzione di coordinamento delle singole gestioni liquidatorie, secondo la vigente normativa e coerentemente a quella che è la stessa *ratio legis* ispirata ad una definizione celere delle operazioni di liquidazione delle varie Società d'Ambito.

Con l'emanazione della sopra richiamata ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, l'intervento di questa Amministrazione, finalizzato a garantire una celere chiusura della gestione liquidatoria delle società e dei consorzi d'ambito, è cessato, atteso che il rimedio dell'anticipazione finanziaria, cui era ricollegato tale intervento, si è definito al 31 dicembre 2014.

Infatti, le procedure connesse alle richieste dei Comuni di anticipazione di risorse finanziarie finalizzate all'estinzione dei debiti relativi all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si sono definite negli anni 2013 e 2014 mediante l'approvazione dei Piani di rientro ai sensi dell'art. 19, comma 2 *bis* della legge regionale n. 9/2010 e circolare applicativa 10 novembre 2012, n. 2, pubblicata nella G.U.R.S. n. 50 del 23 novembre 2012.

Tale ultima linea di intervento finanziario si è aggiunta alle precedenti e diverse linee di anticipazioni erogate dalla Regione ai Comuni in materia di rifiuti ed esattamente:

- art. 21, comma 17, della L.r. n. 19/2005;
- art. 11 della L.r. n. 6/2009;
- art. 46 della L.r. n. 11/2010;
- dai succitati Piani di rientro, di cui alla Circolare n. 2/2012. del 10.11.2012 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Negli ultimi anni l'attività dell'Ufficio è stata quasi interamente interessata dalle implicazioni derivanti dall'art. 85 della l.r. n. 8/2018 e dalle numerose azioni giudiziarie intraprese dai creditori degli ATO in liquidazione a seguito della pubblicazione di tale norma, che prevede *“Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza”*.

In particolare, sono pervenute diffide formulate nell'interesse di società creditrici, con le quali è stato chiesto ad alcuni Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in liquidazione il pagamento di somme dovute per i servizi di smaltimento rifiuti e, in subordine, il rilascio della certificazione dei crediti, ex decreto legge n. 185/2008 e s.m.i., anche in virtù del disposto dell'art. 85 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, pena esposto alla Procura regionale della Corte dei conti.

Sul punto si era espressa la Ragioneria Generale dello Stato in sede di parere rilasciato all'ATO ME 2 SpA in liquidazione, che ha determinato un contenzioso attualmente pendente.

Detta Ragioneria, con nota prot. n. 86526 del 5 novembre 2014, ha affermato che l'Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione, *“non rientrando tra le Amministrazioni pubbliche di cui*

*all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001, non è destinatario delle disposizioni normative di cui all'art. 7 del D.L. n. 35/2013, come modificato dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014, che prevedono la registrazione in PCC, per la certificazione, dietro istanza del creditore, delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ed obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ai fini della cessione semplificata dei crediti a banche ed intermediari finanziari. Inoltre, (...) non è ricompresa nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (...)*”

Infatti, applicandosi inequivocabilmente a tali ATO la disciplina civilistica, ne discende la assoluta fallibilità degli stessi, come infatti dimostrano i seguenti fallimenti dichiarati nei confronti di ATO in ordine di tempo.

Il primo, che ha interessato l'Alto Belice S.p.A. in liquidazione, dichiarata fallita con decreto del Tribunale di Palermo in data 22 dicembre 2014.

Il secondo, che ha interessato la Belice Ambiente S.p.A. – ATO TP 2 (sentenza n. 12/16 emessa dal Tribunale di Sciacca il 19.12.2016 e confermata dalla Corte di Appello, Sezione Terza Civile, di Palermo).

Il terzo, che ha interessato l'ATO PA1 S.p.A in liquidazione, dichiarata fallita nel maggio 2018 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Palermo.

Da ultimo, con Sentenza n. 4 del 30 marzo 2019 il Tribunale Fallimentare di Enna ha dichiarato il fallimento della Società ATO EN1- EnnaEuno S.p.A.

A seguito di varie diffide e, successivamente, anche di iniziative giurisdizionali, da parte di società creditrici nei confronti di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in liquidazione, che chiedevano, in prima battuta, il pagamento di somme dovute per i servizi di smaltimento rifiuti e, in subordine, il rilascio della certificazione dei crediti, ex decreto legge n. 185/2008 e s.m.i., anche in virtù del disposto dell'art. 85 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (pena esposto alla Procura regionale della Corte dei conti), questo Ufficio con nota prot. 2151 del 20/7/2018 ha ritenuto opportuno chiedere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF di fornire le necessarie delucidazioni in merito alle modalità operative del predetto articolo 85 della legge regionale n. 8/2018, in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese che abbiano effettuato forniture ai Consorzi ed alle Società d'ambito posti in liquidazione.

Con nota prot. n. 198505 del 28.08.2018, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze si è pronunciato sulla disposizione in oggetto in risposta alla richiesta di questo Ufficio, affermando in buona sostanza che siffatta disposizione regionale (art. 85 della l.r. n. 8/2018) debba essere letta in coerenza con le norme statali di riferimento e che, conseguentemente, a seguito della inclusione per norma regionale dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione tra i soggetti abilitati ad operare mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC), il Ministero consentirà a tali enti la registrazione in PCC esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale siciliana n. 8/2018.

Di detto parere si è diramata informativa alle Avvocature distrettuali (nota 2633 del 13 settembre 2018) e ai Commissari liquidatori degli ATO (nota prot. 2635 del 13 settembre 2018).

Inoltre, con nota prot. 2636 del 13 settembre 2018 l'Ufficio ha integrato il rapporto, prot. 1716 dell'11 giugno 2018, reso alla Corte dei Conti – Sezione di controllo - in materia di attuazione della l.r. 9/2010.

Il legislatore siciliano, con l'art. 9, comma 6, della legge n. 10/2018, introducendo il seguente comma 1 bis al predetto art. 85 della l.r. n. 8/2018 “*Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*”, è intervenuto ulteriormente sul quadro nazionale di riferimento in materia di certificazione crediti tramite PCC e con riguardo ai compiti ulteriori posti a carico di organi e amministrazioni dello Stato rispetto a quelli individuati con legge statale, nonché sugli oneri amministrativi e finanziari ricadenti sullo Stato.

Con delibera del 6 settembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha stabilito di impugnare l'art. 9, comma 6, della legge regionale siciliana 10 luglio 2018, n. 10 – che introduce il comma 1 bis all'articolo 85 della legge regionale siciliana n. 8/2018 – promuovendo giudizio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale con sentenza 205/2019 ha dichiarato l'illegittimità della superiore norma.

### **ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.) in Liquidazione Coatta Amministrativa**

L'Ente Acquedotti Siciliani è stato posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 9/2004 (integrato dall'art. 127, comma 71, della l.r. 17/2004 e integrato e modificato dall'art. 3 della L.R. 20/2008), con decorrenza 1 settembre 2004 e, dal 2008, sono state attribuite all'Assessorato dell'Economia le funzioni di vigilanza sull'ente.

Negli anni l'EAS ha man mano dismesso la gestione del servizio idrico per i comuni serviti e, ad oggi, effettua il servizio di gestione idrica per i seguenti comuni:

#### **TRAPANI**

1. Busetto Palizzolo;
2. Castellammare del Golfo
3. Custonaci
4. Erice
5. Favignana
6. Gibellina
7. Paceco
8. Partanna
9. Salemi
10. Santa Ninfa
11. San Vito Lo Capo
12. Valderice
13. Acquedotto sottomarino Favignana ( rete intercomunale )

#### **MESSINA**

1. Casalvecchio Siculo
2. Forza D'Agrò
3. Savoca
4. Acquedotto “ Roccavaldina, Valdina e Venetico “ ( rete intercomunale )

In pendenza della liquidazione, la situazione finanziaria dell'Ente, lungi dall'esprimere la dinamica fisiologica della liquidazione dell'attivo al fine della soddisfazione del passivo, si è sempre più appesantita in ragione della continuità del servizio di gestione idrica in capo ad EAS.

Diverse leggi si sono succedute, nel tempo, allo scopo di fare in modo che i comuni prendessero in carico le reti idriche; da ultimo, l'art. 4 della legge n. 16 del 2017, ha previsto che l'EAS consegnasse, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli impianti e le reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti fossero asserviti ad un solo comune o a più comuni. I detti comuni avrebbero dovuto assumerne la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 ( legge di riordino della gestione del servizio idrico integrato).

La norma poi, previa diffida al comune inadempiente, aveva previsto la nomina di un commissario ad acta, nominato dall'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, per la presa in consegna degli impianti nell'ulteriore termine di 30 giorni.

Scaduti tutti i predetti termini, sarebbe cessata la residua gestione idrica in capo ad EAS.

In coerenza con quanto sopra esposto, la stessa legge sopra citata, al comma 4, art. 4, ha previsto: *“Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies, della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#) e in deroga alla previsione di cui all'articolo [49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9](#), in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA);*

Con successiva legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, art. 1, sono stati prorogati i suddetti termini prevedendo che, comunque, la gestione idrica residua in capo ad EAS non potesse proseguire dopo il 31 ottobre 2018.

A maggior chiarezza dell'intento del legislatore ed in coerenza con la norme sopra declinate, tutte protese a liberare EAS del fardello della gestione idrica residua, anche la garanzia solidale della Regione per i debiti di EAS nascenti dai rapporti di fornitura idrica da parte di Sicilacque SpA, già prevista dall'art. 23 della legge regionale 15/2004, è cessata ad opera dell'art. 33 della citata legge regionale 8/2018 a far data dall'entrata in vigore della stessa norma (11 maggio 2018).

In coerenza con l'art. 4, comma 4, della legge regionale 16/2017 sopra citata, a mezzo della Deliberazione n.463 del 19 novembre 2018 avente ad oggetto *“Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) – Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 27 settembre 2017: Attuazione art. 4, legge regionale 11 agosto 2017, n.16 – Istituzione area speciale transitoria ad esaurimento presso l'Ente di Sviluppo Agricolo in cui immettere il personale del disciolto Ente Acquedotti siciliani*

(EAS)", la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole sulla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo n. 18 del 27 settembre 2017 di pari oggetto.

Conseguentemente, con Deliberazione n. 121 del 12 dicembre 2018, il Commissario Liquidatore dell'EAS ha dato esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della l.r. 16/2017 mediante il trasferimento del personale EAS nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso ESA con decorrenza dal 1° Gennaio 2019 ed in data 17 gennaio 2019 è stata approvata la convenzione stipulata il 16 gennaio 2019 tra l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni e l'Ente di Sviluppo Agricolo ai sensi della l.r. 11 agosto 2017, n. 16, art. 4 comma 4.

Frattanto, pur essendo stato avviato l'iter per la consegna delle reti, il termine ultimo del 31 ottobre 2018, indicato dall'art.1 della l.r. n.8/2018 per il completamento delle procedure di consegna degli impianti e delle reti idriche alle amministrazioni comunali, non è stato rispettato.

Nel contesto sopra delineato, rilevanza straordinaria ha assunto la nota prot. 18932 del 18 dicembre 2018 con la quale il Commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti siciliani ha relazionato a questo Ufficio, quale Organo di Vigilanza, sull'accertamento dello stato di insolvenza dell'Ente; stato di insolvenza vieppiù aggravato dalla citata previsione normativa di cui all'art. 33 della L.R. 8/2018 a mezzo della quale cessa di avere efficacia la garanzia solidale prestata dalla Regione, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, per le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.

L'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, con numerose note e in occasione di incontri e tavoli tecnici sul tema convocati, ha più volte evidenziato come il mantenimento della gestione del servizio idrica in capo ad EAS comporti costi che l'Ente non può assolutamente sostenere ed onorare.

Si aggiunga che la maggioranza dei Sindaci che si sono visti "by-passare" dai commissari ad acta, nominati dall'Assessore dell'Energia per la consegna delle reti, hanno adito il TAR avverso i provvedimenti di nomina degli stessi commissari, tutto ciò comportando provvedimenti di sospensione dei decreti che, tenendo conto del servizio pubblico gestito da EAS, non hanno però tenuto conto nè delle norme sopra declinate nè dello stato di decozione di EAS.

Stato di decozione che ben si evidenzia nella nota prot. 13/REV del Collegio dei Revisori dei Conti di EAS del 19 febbraio 2019, dalla quale si evince un disavanzo presunto in capo ad EAS pari a circa 250.000.000,00 di euro.

La situazione che si è venuta a determinare ha condotto alla proposta alla Giunta Regionale dell'approvazione in ordine all'applicazione, per EAS, del disposto normativo di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 " Disposizioni in materia di enti in liquidazione".

La norma in discorso segnatamente recita:

*"Art. 4 Disposizioni in materia di enti in liquidazione.*

*1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del [decreto legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#) e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle*

*passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. Il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione in servizio alla data del 31 dicembre 2016, se non utile alla liquidazione, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo e previdenziale posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.*

*2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato al bilancio della Regione.*

Con deliberazione n. 145 del 24 aprile 2019 la Giunta regionale ha autorizzato l'attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

Dovendo l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni predisporre il Decreto del Presidente della Regione con il quale dare attuazione a tale procedura, si è ritenuto opportuno richiedere all'Ufficio Legislativo e Legale un parere circa la possibilità di prevedere, in via del tutto eccezionale e per un periodo limitato, la contestuale continuazione del servizio di gestione idrica per i Comuni impossibilitati di farsi carico delle reti idriche.

L'Ufficio Legislativo e Legale ha reso il parere con nota prot. 11820 del 23 maggio 2019 concludendo sostanzialmente che andrà valutata, nel caso concreto, la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, non altrimenti perseguibili, che consenta di accedere alla fattispecie dell'esercizio provvisorio.

Pertanto, con Decreto del Presidente della Regione n. 1 del 02.01.2020 (pubblicato in GURS 17 gennaio 2020, n. 17) l'Ente Acquedotti Siciliani, già in liquidazione, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina dell'avv. Simona Maugeri Commissario Liquidatore.

L'art. 3 del su citato Decreto prevede, tra l'altro, che "l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni continuerà ad esercitare il controllo sulla procedura (di liquidazione), al fine, anche, di predisporre gli atti per la firma all'On.le Presidente della Regione quale Autorità Amministrativa che vigila sulla procedura stessa".

A questo proposito pare opportuno qui richiamare che, com'è noto, l'art.109, comma 3, della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 prevede "Dopo il comma 1 dell'art. 4 della Legge regionale 9 maggio 2017, n.8 è aggiunto il seguente: "1 bis. Il decreto del Presidente della Regione che dà luogo alla liquidazione coatta amministrativa in armonia con le previsioni di cui al comma 1 può prevedere la facoltà di delega all'Assessore regionale per l'Economia ed eventualmente anche all'Assessore regionale al ramo per la attività di vigilanza e controllo della procedura e per la concessione delle relative autorizzazioni al commissario liquidatore".

Pertanto in data 20.05.2021 l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni ha posto alla firma dell'On.le Presidente della Regione un provvedimento di delega all'Assessore regionale per l'Economia per lo svolgimento delle funzioni di Autorità Amministrativa di vigilanza sull'attività del Commissario della Liquidazione coatta dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, avvalendosi ai fini dell'istruttoria dei relativi atti inerenti le operazioni di

liquidazione dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle Liquidazioni, come previsto dall'art.3 D.P. Reg. n. 1 del 02.01.2020.

Già all'indomani dell'insediamento, avvenuto in data 10.01.2020, il Commissario Liquidatore ha rappresentato che considerata la situazione finanziaria dell'Ente “il costo annuo della risorsa idrica, i costi per l'energia elettrica per l'erogazione dell'acqua, tutte le spese di potabilizzazione dell'acqua (...) e i costi di manutenzione, non possono essere sostenuti, a maggior ragione alla luce della procedura concorsuale cui l'EAS è stato posto”.

Il Commissario Liquidatore ha peraltro sottolineato in più occasioni che il Decreto presidenziale relativo alla procedura coatta amministrativa dell'EAS non autorizza la gestione provvisoria dell'Ente e che non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta da parte dei Comuni interessati della gestione provvisoria del servizio idrico dell'EAS e che le convenzioni stipulate, all'epoca, fra l'EAS e i Comuni prevedono che nel caso di cessazione del rapporto, la gestione delle reti torni in capo ai Comuni con i pesi esistenti.

D'altra parte gli sforzi profusi nel corso degli anni per avviare il processo di consegna delle reti idriche e la gestione del servizio ai Comuni interessati o alle Assemblee Territoriali Idriche non sono andati a buon fine, con ciò aggravando il grave disavanzo dell'Ente.

D'altra parte nella considerazione della necessità di garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, qual è quello idrico, il Commissario Liquidatore ha sollecitato tutti gli organi istituzionali coinvolti, ognuno per le proprie competenze, a provvedere con sollecitudine ad adottare gli atti necessari a garantire negli ambiti territoriali il servizio idrico, avocando a sé la gestione idrica e individuando con somma urgenza le soluzioni più opportune, onde scongiurare l'interruzione del servizio.

Nel corso di diverse interlocuzioni, la maggior parte dei Comuni interessati, davanti alla prospettiva di assumerne direttamente la gestione delle reti idriche di competenza, ha dichiarato di non essere in grado sia finanziariamente che tecnicamente di svolgere questo compito.

D'altra parte, la Società SicilAcque S.p.a., fornitore della risorsa idrica, in diverse occasioni ha dichiarato di non potere continuare ad erogare un servizio senza conoscere a chi imputare i costi del servizio, ribadendo ancora una volta la propria disponibilità ad affiancare i Comuni nella gestione della rete idrica, sia da un punto di vista tecnico che economico, assumendo l'impegno di richiedere il pagamento dei costi ai Comuni solo nel momento in cui questi saranno nelle condizioni di richiedere, a loro volta, il pagamento agli utenti e, contemporaneamente, di sostenere i Comuni anche nell'attività di emissione delle bollette e della riscossione, valutando anche la possibilità di erogazione di contributi della Regione per l'installazione dei contatori.

Fermo restando l'impegno, da parte dei Comuni, di avviare le procedure di *start up* e, da parte dell'ATI, di avviare le procedure di affidamento del servizio ad un gestore unico (previo parere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in merito alla tariffa da applicare).

L'Ufficio Speciale con nota n. 217 del 29.01.2020 ha rappresentato ai rami dell'Amministrazione regionale competenti della materia (Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali) la necessità di reperire,

ognuno per la parte di propria competenza, le risorse finanziarie da assegnare ai Comuni interessati - quantificate dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in circa sette milioni di euro nell'arco del triennio - al fine di dotare adeguatamente i Comuni di risorse finanziarie per l'avvio del processo di gestione del servizio idrico integrato secondo le modalità di legge.

Pare opportuno rappresentare che, relativamente ai Comuni della provincia di Messina interessati alla problematica, non c'è stato alcun riscontro alle sollecitazioni fatte dal Commissario Liquidatore Lca dell'EAS per avviare il processo di gestione delle reti idriche.

Nel frattempo, l'A.M.A.P. SpA, con ricorso al T.A.R. di Palermo, notificato in data 13.02.2020 presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, contro il Presidente della Regione Siciliana, l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'Economia e nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione coatta amministrativa, chiedeva, previa domanda di sospensione, l'annullamento del D.P. n° 1 del 02.01.2020, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

In ottemperanza a quanto richiesto dall'Avvocatura Distrettuale, questo Ufficio Speciale, con nota prot. n. 464 del 25.02.2020, trasmetteva in rapporto circostanziato sui fatti di causa.

A tal riguardo questo Ufficio prospettava all'Avvocatura un duplice ordine di questioni: la prima di natura pregiudiziale e la seconda di merito, che in sintesi si rappresentano.

In via pregiudiziale, veniva prospettata la questione di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana ; nel merito, dopo un'esauritiva disamina sullo stato di decozione dell'E.A.S. e sulle relative cause, venivano evidenziate da questo Ufficio le peculiarità giuridiche della procedura di liquidazione coatta amministrativa comportanti, una volta approvata, in capo ad E.A.S., da una parte, la "liberazione" della Regione da tutte le passività di E.A.S. e, dall'altra, l'inibitoria di tutte le procedure esecutive, essendo la procedura di liquidazione coatta amministrativa alternativa al fallimento e, come tale, capace di bloccare tutte le azioni esecutive al fine della redazione dello stato passivo.

In particolare, si sottolineava la circostanza che essa impedisce che possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, in forza del principio comune che sposta il soddisfacimento del credito dal piano dell'esecuzione individuale al piano dell'esecuzione totale in rispetto al principio della *par condicio creditorum* in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato. E si richiamava l'attenzione sul fatto che la procedura di liquidazione coatta amministrativa - mirando a rimuovere un soggetto pubblico, peraltro, avente natura non economica, non solo più in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, ma il cui disordine economico rischia di compromettere l'interesse della Regione ad una sana economia - risultava legittimamente ideata e avviata dal Legislatore regionale.

Per cui, la cristallizzazione della situazione economica per effetto di siffatta procedura concorsuale era ed è l'unica e sola soluzione e garanzia per porre fine, finalmente, alla immane decozione dell'Ente.

Il T.A.R., con ordinanza del 22.04.2020, disattendendo l'anzidetta eccezione pregiudiziale e in accoglimento della domanda cautelare di A.M.A.P. s.p.a., sospendeva i provvedimenti impugnati rinviando al mese di gennaio 2021 l'udienza per la trattazione nel



merito.

In conseguenza di ciò, questo Ufficio dapprima, con nota prot. n. 1139 del 07.05.2020, chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di interporre appello avverso la citata ordinanza davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e, successivamente, con nota prot. n. 1198 del 13.05.2020, interpellava la stessa Avvocatura, in sede consultiva, al fine di conoscere le determinazioni da adottare nelle more della sentenza definitiva, avendo interesse che l'Ente continui la sua attività e nella considerazione del nocumento che ne deriverebbe a carico di questa Amministrazione dall'esecuzione della succitata ordinanza, nonché al fine di scongiurare pregiudizio alla liquidazione dell'Ente medesimo.

L'Avvocatura, con nota prot. n. 39948 del 21.05.2020, sulla base del principio che l'ordinanza di sospensione, insuscettibile di passare in giudicato, ha effetti limitati e temporanei, vevoli solo tra le parti in giudizio e con efficacia non retroattiva (*ex nunc*), affermava testualmente che "*allo stato l'Ente in LCA possa continuare nella sua attività istituzionale*".

Pertanto, questo Ufficio, con nota prot. n. 1277 del 21.05.2020, comunicava all'Ente in LCA di continuare a dare corso alla propria attività istituzionale nei termini prospettati dal superiore parere.

In aggiunta a quanto sopra i Comuni di Castellamare del Golfo, San Vito Lo Capo, Favignana, Salemi, Erice e Buseto Palizzolo, con ricorsi per motivi aggiunti a quelli principali, hanno adito il T.A.R., Sezione Prima, di Palermo, contro la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato regionale dell'economia, la Giunta regionale della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, i commissari *ad acta* nominati dal predetto Assessorato energia, e nei confronti dell'E.A.S. in liquidazione coatta amministrativa, del Commissario liquidatore del predetto Ente in liquidazione coatta amministrativa, avv. Simona Maugeri, dell'E.A.S. in liquidazione e della società Siciliacque SpA, per l'annullamento, previa sospensione, del D.P. n° 1 del 2 gennaio 2020, della Deliberazione n. 145 del 24.04.2019 della Giunta regionale siciliana e, ove occorra e per quanto di ragione, della proposta di liquidazione coatta amministrativa avanzata dallo scrivente Ufficio attraverso gli atti allegati alla superiore Deliberazione di Giunta, delle note attraverso le quali il Commissario liquidatore dell'E.A.S. in L.C.A. ha sollecitato la presa in consegna della rete idrica ed il compimento di attività di gestione e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per completezza, va detto che anche i Comuni di Partanna e Gibellina hanno presentato ricorso per motivi aggiunti, ma questo Assessorato non è stato chiamato in causa dai predetti Comuni.

Per ognuno dei succitati ricorsi, cui questo Assessorato risulta parte resistente, lo scrivente Ufficio ha provveduto ad inoltrare alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato le proprie controdeduzioni.

Il *thema decidendum* della materia del contendere ha riguardato la gestione cd. residuale delle reti idriche da parte dell'E.A.S. in liquidazione, su cui lo scrivente ha evidenziato che, una volta subentrato il nuovo status giuridico dell'E.A.S., quello della liquidazione coatta amministrativa, risulta preclusa dalla legge fallimentare al medesimo E.A.S. ogni forma di gestione idrica relativamente ai Comuni che, nonostante la messa in stato di liquidazione dell'Ente, risalente al 2004 non hanno mai assunto la gestione delle reti idriche di loro esclusiva

proprietà. La trattazione dei citati ricorsi è stata discussa dal TAR nella camera di consiglio del 4 giugno u.s.

Il TAR, con rispettive ordinanze, ha accolto l'istanza cautelare di cui ai motivi aggiunti e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2020.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, Sezione Prima - sui ricorsi proposti dai Comuni in oggetto indicati per l'annullamento, quanto ai ricorsi introduttivi, dei decreti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di nomina dei Commissari *ad acta*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 16/17 e delle note con le quali il predetto Assessorato ha disposto che i Commissari *ad acta* nominati provvedano al completamento delle procedure relative alla presa in consegna degli impianti; per l'annullamento, quanto ai primi ricorsi per motivi aggiunti, delle delibere dei commissari *ad acta* con le quali la gestione degli impianti e delle reti idriche già condotte dall'EAS in liquidazione è stata posta a carico delle Amministrazioni comunali; nonché per l'annullamento, quanto ai secondi ricorsi per motivi aggiunti presentati in data 11.05.2020, della deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 24.04.2020 che ha autorizzato l'attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa in capo all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione e del D.P. n. 01 del 02.01.2020 attuativo della medesima – ha statuito accogliendo sia i ricorsi principali, sia i primi ricorsi per motivi aggiunti, annullando per l'effetto i provvedimenti impugnati, e dichiarando improcedibili i secondi ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse.

Come su esposto, la controversia, riguardante tutti i vari ricorsi proposti dai Comuni, verte essenzialmente ed in primo luogo, sui provvedimenti con cui l'Assessore regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità ha nominato i commissari *ad acta* per trasferire, in forza dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2017, dall'EAS ai Comuni ricorrenti le reti e gli impianti afferenti il servizio idrico; nonché le delibere di presa in carico di reti ed impianti adottati dai commissari *ad acta* con i poteri del Consiglio comunale (ricorsi introduttivi).

Mentre, con i primi ricorsi per motivi aggiunti sono stati impugnati sia il decreto del Presidente della Regione siciliana di collocazione dell'EAS in liquidazione coatta amministrativa, sia le note adottate dal Commissario liquidatore del predetto Ente.

In particolare, i Comuni ricorrenti hanno contestato l'illegittimità dei siffatti provvedimenti con cui l'Amministrazione regionale, sul presupposto dell'inadempienza dei Comuni, ha adottato in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, in forza della superiore disposizione regionale (art. 4, comma 1, della legge regionale n. 16/2017).

I ricorsi introduttivi ed i primi ricorsi per motivi aggiunti sono stati accolti dal Giudice amministrativo sulla base della sentenza n. 231 del 6 novembre 2020 della Corte Costituzionale

---

1. <sup>1</sup> Sentenze TAR Palermo: Comune di Favignana n. 2999/2020; Comune di Erice n. 3001/2020; Comune di San Vito Lo Capo n. 3004/2020; Comune di Salemi n. 3006/2020; Comune di Gibellina n. 3008/2020;

che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 16 del 2017, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Cost., che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”.

La Consulta ha, in particolare, affermato che le norme regionali *de quibus*, le quali imponevano la gestione diretta comunale del sistema idrico integrato, relativamente ai Comuni nel cui territorio era ancora operante la gestione (residuale) EAS, sino all'affidamento al gestore unico d'ambito e, pertanto, per un periodo di tempo indeterminato e potenzialmente esteso, contrastavano con le previsioni dell'art. 147, commi 2, lett. b) e 2-bis, del codice dell'ambiente, le quali, rispettivamente, sanciscono a tutt'oggi il ***principio di unicità*** della gestione nell'ambito territoriale ottimale, indicando i casi in cui erano consentite le gestioni comunali autonome, così escludendo la possibilità che altre gestioni comunali permanessero e permangano.

Inoltre, la Corte ha affermato che, per la stessa ragione, tali norme violano anche l'art. 149 bis, comma 1, del codice dell'ambiente, che ribadisce il principio di unicità della gestione del sistema idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale.

In altri termini più sintetici, la Corte ha ritenuto che il legislatore regionale siciliano non possa affidare ai singoli Comuni la gestione del servizio idrico integrato, in quanto non può introdurre deroghe, per di più a tempo indeterminato, al principio di unicità della gestione dello stesso nell'ambito territoriale ottimale previsto nel codice dell'ambiente: norma, questa, di riferimento cogente, quindi, anche per le Regioni a Statuto Speciale.

Ben diverso, invece, è il discorso da farsi relativamente al decreto del Presidente della Regione siciliana (D.P. n. 1 del 02.01.2020) con cui l'EAS è stata collocata in liquidazione coatta amministrativa, oggetto dei secondi ricorsi per motivi aggiunti.

Tale decreto, a giudizio del TAR, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa dell'EAS in forza dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2017 che fa riferimento, tra l'altro, alle liquidazioni a carattere deficitario (ossia quelle derivanti non tanto da nuove scelte di natura organizzativa degli enti interessati, ma da oggettive e gravi ragioni di decozione operativa e finanziaria degli stessi).

Ne discende, quindi, che il provvedimento rinviene il suo presupposto fondante nel carattere deficitario della liquidazione e la sua norma d'azione è l'art. 4 della legge regionale n. 8/2017.

Infatti, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni ha motivato la propria determinazione facendo riferimento alla circostanza che la situazione finanziaria dell'EAS si era notevolmente appesantita nel corso degli anni, tant'è che il Collegio dei revisori aveva evidenziato lo stato d'insolvenza dell'EAS con un disavanzo presunto pari a circa 250 milioni di euro.

Per cui, appurato e comprovato che la liquidazione dell'EAS era deficitaria, è stata rappresentata la necessità della collocazione in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente, in modo da comportare la liberazione della Regione da tutte le passività dell'Ente e il blocco delle procedure di pignoramento, in quanto trattasi di una procedura alternativa al fallimento idonea a bloccare tutte le azioni esecutive al fine della redazione dello stato passivo.

Per tali ragioni, i Comuni ricorrenti non hanno più interesse all'annullamento del decreto presidenziale, per la troncante considerazione che l'espunzione dall'ordinamento

dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 16/2017 priva il Commissario liquidatore dell'EAS (in l.c.a.) del potere di trasferire gli impianti e le reti deputati alla gestione del servizio idrico ai Comuni.

In conclusione, secondo il TAR dovrà essere la Regione siciliana (*rectius*, L'Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità) a farsi carico del problema della gestione del servizio idrico nei Comuni in cui operava l'EAS, adottando, nel pieno rispetto del principio della unicità della gestione del sistema idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (ex art. 147, commi 2, lett. b) e 2-bis, del codice dell'ambiente), la soluzione ritenuta più congrua, con l'unico limite derivante dal fatto che le reti e gli impianti non possono essere trasferiti ai Comuni.

Ma malgrado diverse soluzioni prospettate dall'Ufficio Speciale a tutt'oggi il competente Assessorato regionale all'energia ed ai servizi di pubblica utilità non è pervenuto ad alcuna soluzione relativamente alle gestione delle reti idriche comunali, nelle more di attivazione di quanto previsto dalla normativa dei bacini d'ambito.

### **Questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 4 della l.r. 09.05.17, n. 8.**

Il G.E. del Tribunale di Palermo, nell'espropriazione presso terzi (RGES 8/2019), promossa da DEA CAPITAL SGR SPA contro l'EAS in liquidazione - sulla scorta dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal creditore intervenuto AMAP SpA all'art. 4 della legge della Regione siciliana 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. legge di stabilità regionale”, in virtù del quale è stato adottato il D.P. Del 2 gennaio 2020 per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. - con ordinanza del 21 aprile 2021, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della superiore disposizione legislativa regionale, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e ha sospeso il giudizio.

In particolare, sembrerebbe che la disposizione regionale, nella parte in cui prevede la possibilità di far luogo alla liquidazione coatta amministrativa tramite decreto del Presidente della Regione, contrasti irrimediabilmente con il secondo comma, lett. l), dell'art. 117 Cost. che riserva espressamente alla potestà esclusiva dello stato la legislazione in materia di “giurisdizione e norme processuali” e di “ordinamento civile”.

E sebbene la legge regionale n. 8/2017 intervenga nella materia “ordinamento degli uffici e degli enti regionali”, di esclusiva competenza della Regione, ai sensi dell'art. 14, lett. p), dello Statuto speciale, ciò non esclude, comunque, che la disciplina in esame incida significativamente sulla materia della giurisdizione e dell'ordinamento civile.

Infatti, ai fini della sussunzione di una fattispecie nell'alveo di una determinata materia, è necessario considerare, non tanto il generico ambito in cui il Legislatore si propone di operare, quanto invece la concreta disciplina determinata dalle disposizioni controverse.

L'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana, con nota prot. n. 10565 del 29.04.2021, ha richiesto ogni elemento utile per una compiuta valutazione della possibilità di difendere la norma regionale sospettata di incostituzionalità richiesta riscontrata dall'Ufficio Speciale con nota 1546 del 21.05.2021.

## **Attività dell'Ufficio speciale chiusura liquidazioni ex art. 3 del D.P. Reg. n. 1 del 02.01.2020**

L'Ufficio Speciale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P. Reg. n. 1/2020, ha curato l'istruttoria degli atti inerenti le operazioni di liquidazione da sottoporre al Presidente della Regione, quale Autorità Amministrativa di vigilanza con funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Commissario Liquidatore, come di seguito elencati:

- D. P. Reg. n. 6 del 18.2.2021 di integrazione del D.P.Reg. n. 34 del 10.09.2020 – Vendita di un immobile di proprietà EAS sito in Palagonia (CT);
- D. P. Reg. n. 7 del 18.2.2021 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza ex art.198 del R.D. 267/1942 dell'ente Acquadotti Siciliani In Liquidazione Coatta Amministrativa;
- D. P. Reg. n. 8 del 18.2.2021 - Autorizzazione al Commissario Liquidatore dell'E.A.S. in Lca all'accettazione della proposta transattiva di accordo conciliativo proc. n. 897/2008 rg Tribunale di Gela vs Motelauro - Hotel Sileno srl;
- D. P. Reg. n. 9 del 18.2.2021 - Autorizzazione al pagamento di acconto sui compensi relativi all'incarico di Commissario Liquidatore Lca di E.A.S. per l'attività svolta nell'anno 2020;
- D. P. Reg. n. 9 del 18.2.2021- Autorizzazione al Commissario Liquidatore di E.A.S. in Lca alla vendita dell'immobile di proprietà E.A.S. , sito in Cattolica Eraclea (AG).

### **Rapporti con Siciliacque S.p.a.**

**1. Sentenza del Tribunale di Palermo n. 314/2020. Atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4491/2017 (notificato in data 12.02.2020) proposto per conto della Presidenza della Regione Siciliana contro Siciliacque S.p.a.**

Con la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 314/2020 e l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4491/2017 (notificato in data 12.02.2020) proposto per conto della Presidenza della Regione Siciliana contro Siciliacque S.p.a. la Presidenza della Regione Siciliana è stata condannata a corrispondere a Siciliacque s.p.a. la somma complessiva di euro 2.761.222,79 nonchè le spese legali per un importo pari ad euro 27.688,00 , oltre accessori di legge, per un importo pari ad euro 33.114,85 (di cui euro 27.688,00 per onorari, euro 4.153,20 per spese generali ed euro 1.273,65 per cassa avvocati).

Il suddetto debito è relativo al mancato pagamento delle seguenti fatture:

- 131/2016 dell'importo di euro 2.598.568,65;
- 132/2016 dell'importo di euro 152.378,12;
- 174/2016 dell'importo di euro 10.276,02.

Il credito trae origine dalle suddette fatture, per forniture idriche, emesse nei confronti dell'EAS in forza della Convenzione del 24.6.2005 e si fonda sull'art. 23, c. 2, della L.r. n. 15 del 2004, la quale testualmente prevede che “ *dal 1 settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del*

*servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento dell'acqua".*

Inoltre pare opportuno rappresentare che a fronte della previsione della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 4 comma 8 (GURS n. 35 del 25 agosto 2017) che dispone che *"Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione, in forza del comma 2 dell'articolo 23 della [legge regionale 5 novembre 2004, n. 15](#), quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti Siciliani alla Siciliacque S.p.A. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche e integrazioni, la spesa complessiva di euro 26.389.389,00 suddivisa in tre annualità come di seguito ripartite: euro 796.463,00 per l'anno 2017, euro 12.796.463,00 per l'anno 2018, euro 12.796.463,00 per l'anno 2019. (...)",* con l'articolo 27, comma 12, della legge regionale n. 8/2018 si sono operate le riduzioni sul pertinente capitolo di bilancio 214110 di: € 1.926.904,41 per l'anno 2018 e di € 3.352.193,54 per l'anno 2019, restando invariate le obbligazioni assunte con la su richiamata disposizione dell'art. 4 comma 8 della L. r. n. 16.

A più riprese questo Ufficio ha richiesto alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana l'adeguamento del capitolo di spesa con variazioni aumentative da operare ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/.

In riscontro alle suddette richieste la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha evidenziato di non potere operare con atto amministrativo l'incremento di capitoli non aventi carattere obbligatorio, necessitando per gli stessi un incremento in sede di legge di bilancio.

Pertanto, dal momento che le disposizioni dell'art. 4 comma 8 della L. r. n. 16, non sono state abrogate si è creata la sofferenza finanziaria che ha comportato il mancato pagamento delle suddette fatture, che ha in sede giurisdizionale definito la condanna della Regione Siciliana a corrispondere a Siciliacque s.p.a. la suddetta somma complessiva di euro 2.794.337,64, al fine di non incorrere in ulteriori danni erariali dovuti ad azioni di recupero del credito da parte di Sicilacque s.p.a., l'Ufficio Speciale in data 19.03.2020 con prot. n.751 ha ritenuto di richiedere al Servizio Tesoro l'emissione di uno Speciale Ordine di Pagamento a valere sul capitolo di bilancio 220022 "spese per liti, arbitraggi, ecc." a valere sull'esercizio finanziario 2020 dell'importo complessivo di € 2.761.222,79, al fine di corrispondere quanto dovuto per la sorte capitale, più spese legali di cui alla sentenza esecutiva 314/2020.

Contemporaneamente con nota n. 869 del 02.04.2020, per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Economia, si è inoltrata al competente Servizio della Ragioneria Generale della Regione richiesta di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 73, Lettera a, del D. lgs. n. 118/2011.

## **2. Accordo Transattivo Siciliacque s.p.a. - Assessorato regionale dell'Economia - Assessorato regionale dell'Energia e Servizi di P.U.**

### **2.1 Evoluzione delle vicende che hanno portato alla definizione dell'accordo transattivo.**

Come noto, nell'ambito della *"Convenzione di affidamento in gestione degli schemi*

*acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione idrica all'ingrosso*”, la Regione siciliana ha prestato garanzia solidale a favore di Siciliacque SpA per le obbligazioni pecuniarie derivanti dalla fornitura idrica effettuata a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) e tale obbligazione ha trovato copertura normativa nell'art. 23 della l.r. n. 15/2004.

Proprio in forza della citata garanzia solidale, Siciliacque, a fronte del mancato pagamento, da parte di EAS, delle forniture idriche erogate nel periodo III trimestre 2014 - III trimestre 2016, ha chiesto ed ottenuto la concessione del decreto ingiuntivo n. 4491/2017 del 15 luglio 2017, con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto ad EAS ed alla Regione siciliana, quale debitore solidale ex art. 23, l.r. sic. 15/2004, il pagamento in favore di Siciliacque delle somme a quella data dovute.

La Regione siciliana ha presentato opposizione al citato decreto ingiuntivo ed il relativo giudizio è stato iscritto al N.R.G. 15900/2017.

Nelle more del giudizio è intervenuta la l.r. n. 8/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 33, veniva disposta la soppressione dell'art. 23 della l.r. n. 15/2004 con decorrenza dalla data di entrata in vigore e dunque dal 11 maggio 2018.

L'Assessore regionale dell'Economia, con decreto n. 15 del 14.06.2018, ha, dunque, costituito un tavolo tecnico avente quale compito quello di: “ a. *analizzare le problematiche di carattere giuridico-finanziario relative al rapporto convenzionale con Siciliacque S.p.A., anche alla luce delle ultime novità legislative intervenute in materia* (NDR: i.e. l'intervenuta abrogazione della garanzia solidale); b. *redigere eventuali proposte, anche normative, volte alla risoluzione delle problematiche di cui alla precedente lettera a.*”

I lavori del Tavolo Tecnico così costituito sono proseguiti nel corso del 2018 e del 2019 e le parti coinvolte – ovvero Assessorato Economia, Assessorato Energia e Servizi di P.U., EAS e Siciliacque – hanno in tale ambito raggiunto un accordo di massima sulla necessità di definire le reciproche posizioni di dare ed avere fra le stesse.

Inoltre, considerato l'avvicinarsi negli anni dei vari soggetti regionali coinvolti, è stata trovata una composizione circa la dubbia competenza per l'emissione delle fatture relative al Canone dovuto da Siciliacque alla Regione siciliana in forza della Convenzione (Rep.10994) che, inizialmente e per il periodo II semestre 2006 - I semestre 2007, erano state emesse da specifico ufficio presso la Presidenza della Regione.

Proprio in considerazione dell'interpretazione data dagli Assessorati nell'ambito del Tavolo Tecnico, con Decreto n.622 del 2.04.2019 il relativo capitolo di Bilancio è stato assegnato all'Assessorato all'energia ed ai servizi di pubblica utilità – Dipartimento acque e rifiuti - che, a far data dal 2019 e con decorrenza retroattiva, avrebbe dovuto porre in essere quanto necessario per l'emissione delle fatture.

Durante le attività del tavolo tecnico, inoltre, l'EAS, in data 17 ottobre 2018, con nota prot. n. 16723, ha trasmesso alla Regione siciliana – Assessorato Economia - la richiesta di attivazione della garanzia solidale, ex art. 23, comma 2, l.r. n. 15/14, per l'ammontare complessivo di Euro 13.478.726,43, relativo al periodo I Trimestre 2017 sino al 10.05.2018 (data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 33 della l.r. 8/16) e, dunque, per importi ulteriori rispetto a quelli oggetto del decreto ingiuntivo.

La definizione dei lavori del Tavolo Tecnico ha, tuttavia, subito un rallentamento in

considerazione dell'avvio delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dell'EAS giusta delibera della Giunta Regionale del 24 aprile 2019, poi confermata dal D.P.R.S. n. 1 del 2 gennaio 2020 che ha aperto la procedura concorsuale.

Nel stesso mese di gennaio 2020, è poi stata emessa la sentenza n.314/2020, con la quale il Tribunale di Palermo ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla Regione siciliana (N.R.G. 15900/2017), condannando, in estrema sintesi, la Regione Siciliana al pagamento dell'importo di Euro 2.761.222,79 quale sorte capitale residua del decreto ingiuntivo e, dunque, per gli importi dovuti da EAS a Siciliacque sino al III Trimestre 2016; nonché al pagamento, sulle singole fatture oggetto del decreto ingiuntivo, degli interessi di mora calcolati, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. lgs. n. 231/02, dalla scadenza al soddisfo, per un importo, calcolato sino al 15 novembre 2020 e come di seguito specificato, pari ad Euro 6.220.074,87.

In data 12 febbraio 2020, Siciliacque ha notificato alla Regione siciliana il titolo esecutivo.

In data 18 febbraio 2020, Siciliacque ha formalizzato alla Regione siciliana la proposta di sospendere l'avvio delle procedure esecutive per otto mesi dalla data di ricezione dell'incasso per sorte capitale e spese legali di cui alla sentenza n. 314/2020 da corrispondersi entro il 4 marzo 2020, al fine di dar corso alle trattative per la definizione delle reciproche posizioni credito/debito ed in data 24 marzo 2020, con nota n. 800, l'Assessore regionale dell'Economia, a seguito della ricezione di un parere richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e reso con nota prot. n. 735 del 18.03.2020, ha invitato la Società Siciliacque a trasmettere formale proposta transattiva contenente espressa rinuncia agli interessi di mora, effettuando contestualmente il pagamento della sorte capitale di cui al predetto decreto ingiuntivo.

Si è, pertanto, proceduto a portare avanti il lavoro già avviato nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui al D.A. 18/2018 coinvolgendo nell'ambito della definizione transattiva delle reciproche posizioni di dare/avere intercorrenti tra la Regione siciliana e Siciliacque sia l'Assessorato all'Economia che l'Assessorato all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità.

Tale impostazione si è resa necessaria soprattutto nell'ottica di definire in maniera compiuta e completa le posizioni di entrambi gli Assessorati.

Da ultimo, in data 18 novembre 2020, si è svolta una riunione innanzi all'Assessore all'Economia nell'ambito della quale si è convenuto sulla necessità di sottoporre a verifica da parte di soggetto terzo il computo degli interessi di mora maturati o che sarebbero maturati sulle reciproche posizioni di dare/avere oggetto dell'accordo.

## **2.2 Termini principali dell'accordo transattivo.**

L'accordo transattivo sottoposto all'attenzione dell'Assessore regionale dell'Economia ha coinvolto, come detto, questo Assessorato, l'Assessorato all'energia ed ai servizi di pubblica utilità e la società Siciliacque.

Le citate parti hanno convenuto di considerare, nell'ambito della transazione, ogni somma reciprocamente dovuta per i titoli indicati nell'accordo ricomprendendo anche gli importi relativi alle posizioni di credito/debito per i quali la Regione siciliana non ha ancora provveduto alla relativa fatturazione nei confronti di Siciliacque.

Con riferimento alla sorte capitale delle somme dovute, a seguito del lavoro di



riconciliazione effettuato dai competenti uffici delle parti, si sono definite le reciproche posizioni debitorie nel seguito indicate.

Il debito della Regione siciliana-Assessorato dell'economia nei confronti di Siciliacque a titolo di garanzia solidale ex art. 23 della l.r. 15/2004 risultava pari, per sorte capitale, ad Euro 15.996.601,74, come dettagliato nell'Accordo, di cui:

- Euro 2.517.875,31, quale residuo degli importi relativi alla l.r. 16/2017 per fornitura idrica sino al IV Trimestre 2016;
- Euro 13.478.726,43, quale importo relativo al periodo I Trimestre 2017 sino al 10.05.2018 (data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 33 della l.r. 8/16), come espressamente riconosciuto da EAS con la nota prot. n. 16723 del 17 ottobre 2018;

Il debito della Regione – Assessorato energia e dei servizi di pubblica utilità nei confronti di Siciliacque risultava pari ad Euro 5.645.938,16, IVA inclusa, come dettagliato nell'Accordo, di cui:

- Euro 1.364.494,58, IVA inclusa, emesse in regime di *split payment*, a titolo di contributi da ricevere per i lavori APQ già eseguiti;
- Euro 4.281.443,58, IVA inclusa in regime di *split payment*, a titolo di gestione del dissalatore Trapani;

Il debito di Siciliacque nei confronti della Regione – Assessorato energia e dei servizi di pubblica utilità risultava pari ad Euro 13.845.733,20 IVA inclusa ai sensi di legge, come dettagliato nell'Accordo, di cui:

- Euro 9.626.288,98, IVA inclusa, a titolo di canone da corrispondere ai sensi dell'art. 14.3 della Convenzione sino al 31.12.2019, le cui fatture con decorrenza dal 2008 (per un importo pari ad Euro 7.700.386,98, IVA inclusa), alla data dell'Accordo dovevano ancora essere emesse dalla Regione Siciliana;
- Euro 1.321.432,63, per note credito emesse da Siciliacque, in regime di *split payment*, relative a contributi sui lavori APQ già eseguiti.
- Euro 2.898.011,59, di cui Euro 2.634.555,99 per imponibile ed Euro 263.455,60 per IVA al 10%, così come indicato dalla Regione Siciliana, per fatture da emettere a titolo di *utilities* per il Dissalatore di Gela (V Modulo Bis).

Nell'Accordo transattivo è stato, conseguentemente, convenuto che, previa emissione delle relative fatture da parte della Regione siciliana – Assessorato energia e dei servizi di pubblica utilità, le singole posizioni di credito/debito delle parti si sarebbero estinte secondo le seguenti modalità e termini:

- 1) L'estinzione per compensazione del debito di Siciliacque nei confronti della Regione siciliana con parte, per pari importo, della maggior somma dovuta dalla Regione siciliana a Siciliacque, residuando un importo dovuto dalla stessa Regione a favore di Siciliacque pari ad Euro 7.796.806,70, Iva inclusa ai sensi di legge.
- 2) L'estinzione del residuo debito della Regione siciliana nei confronti di Siciliacque, al netto delle suddette compensazioni, mediante corresponsione diretta dell'importo di Euro 7.796.806,70, Iva inclusa ai sensi di legge, entro e non oltre il 31.12.2020, con rinuncia da parte di Siciliacque del rilevante ammontare degli interessi di mora maturati in suo favore (di cui parte muniti di titolo esecutivo già notificato) come di seguito

illustrato.

Particolare attenzione va quindi posta all'accordo raggiunto fra le parti in merito alla rinuncia agli interessi di mora maturati o che sarebbero maturati sulle posizioni di debito/credito oggetto di composizione nell'accordo transattivo, con una posizione creditoria finale a favore di Siciliacque dell'importo netto complessivo di Euro 4.755.124,46.

La quantificazione degli interessi di mora è stata oggetto di specifica attività di verifica, così come richiesto e concordato nell'ambito di una riunione il 18 novembre 2020 innanzi all'Assessore regionale dell'Economia, da parte della società di revisione KPMG S.p.A. che ha attestato la correttezza del conteggio, come da relazione allegata all'accordo transattivo.

Si precisa che, nell'ambito della negoziazione dell'accordo ed esclusivamente in ottica transattiva, Siciliacque ha accolto la richiesta di calcolare gli interessi di mora maturati a proprio carico sull'intero credito della Regione siciliana nonostante - per una parte rilevante dello stesso - non erano state ancora emesse le relative fatture di addebito.

La rinuncia agli importi oggetto degli interessi di mora è espressamente riportata nell'articolo 4 dell'accordo transattivo che prevede:

- **per la Regione Siciliana**, l'estinzione dell'obbligazione di corrispondere gli interessi legali di mora maturati a favore di Siciliacque – relativamente al debito complessivo oggetto dell'accordo - per un importo, calcolato al 15.11.2020, pari ad Euro 13.060.098,68 (di cui Euro 6.220.074,87 già liquidati dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 314/2020 del 22 gennaio 2020, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avviato dalla Regione siciliana N.R.G. 15900/2017), il cui titolo esecutivo è stato notificato in data 12 febbraio 2020);
- **per Siciliacque SpA**, l'estinzione dell'obbligazione di corrispondere gli interessi legali di mora maturati a favore della Regione siciliana – relativamente al debito oggetto dell'accordo – per un importo, calcolato al 15.11.2020, pari ad Euro 8.304.974,22.

Dalle rinunce sopra riportate di cui all'art. 4 dell'accordo transattivo si evince, dunque, **un rilevante vantaggio per la Regione siciliana corrispondente alla posizione creditoria finale a favore di Siciliacque dell'importo netto complessivo di Euro 4.755.124,46 – oggetto di rinuncia - anche in considerazione del titolo esecutivo già notificato in data 12 febbraio 2020 di cui alla sentenza n.314/20.**

### **2.3 Valutazioni sull'accordo transattivo**

L'accordo transattivo nei termini illustrati al precedente paragrafo è apparso particolarmente vantaggioso per la Regione siciliana.

Innanzitutto, gli accordi raggiunti hanno consentito la definizione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati da Siciliacque sia nei confronti dell'Assessorato dell'Economia (per un importo pari ad Euro 15.996.601,64, IVA inclusa) sia nei confronti dell'Assessorato energia e dei servizi di pubblica utilità (per un importo pari ad Euro 5.645.938,16, IVA inclusa).

Ciò ha consentito, dunque, di prevenire, nell'ambito della più ampia collaborazione fra le parti, eventuali ulteriori azioni da parte della Società volte al recupero giudiziale del credito, con ulteriore aggravio di spese e costi nonché di ulteriori interessi di mora, il cui esito sarebbe prevedibilmente stato favorevole a Siciliacque (anche in considerazione degli esiti del giudizio di opposizione n. RG. 15900/2017).

Inoltre ed in particolare, come sopra esposto, la rinuncia alle somme dovute da parte della Società Siciliacque a titolo di interessi di mora ha attribuito alla Regione **un rilevante vantaggio corrispondente alla posizione creditoria finale a favore di Siciliacque dell'importo netto complessivo di Euro 4.755.124,46**, a fronte della corresponsione diretta entro il 31.12.2020 di somme certamente dovute pari ad Euro 7.796.806,70, Iva inclusa ai sensi di legge.

In conclusione, con la definizione integrale della materia del contendere, Siciliacque ha rinunciato a porre in essere le azioni esecutive nei confronti della Regione siciliana, in forza della sentenza più volte citata n. 314/20, nonché ad avviare le ulteriori azioni di recupero giudiziale del credito in merito alle ulteriori somme già riconosciute, per quanto di competenza, dall'EAS a titolo di garanzia solidale ex art. 23 l.r. 15/2004 per fornitura idrica effettuata al 10.05.2018 (ovvero la data antecedente dall'entrata in vigore dell'abrogazione della garanzia solidale) e dall'Assessorato all'Energia e ai Servizi di P.U.

Infine l'Accordo è stato stipulato in data 29.12.2020 e D.D./US n. 71 del 30 dicembre 2020 l'Ufficio per la Chiusura delle liquidazioni ha provveduto ad approvarlo per la parte di competenza e, contestualmente, ad impegnare la somma di € 7.796.806,70 sul capitolo pertinente di Bilancio, adeguatamente rimpinguato con la legge 28 dicembre 2020, n. 33 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020/2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione di personale precario".

## **AZIENDE AUTONOME SOGGIORNO E TURISMO IN LIQUIDAZIONE (internalizzata)**

Primariamente si rappresenta che la liquidazione degli Enti è affidata allo scrivente Ufficio, senza dunque che la stessa comporti costi in termini di oneri per il liquidatore.

Con la legge regionale del 15 settembre 2005, n. 10, art. 4 sono state soppresse le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo di Acireale, Agrigento, Caltagirone, Capo D'Orlando, Catania e Acicastello, Cefalù, Enna, Erice, Gela, Giardini Naxos, Isole Eolie, Messina, Milazzo, Nicolosi, Palermo e Monreale, Patti e Tindari, Piazza Armerina, Sciacca, Siracusa, Taormina.

La prima fase liquidazione è stata curata da Commissari liquidatori nominati dall'Assessore al Turismo e sotto le direttive del Dipartimento Turismo i quali hanno adottato nel 2008 i bilanci finali di liquidazione.

L'art. 69 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ha affidato all'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio patrimonio, partecipazioni e liquidazioni - la definizione delle operazioni di liquidazione delle Aziende Autonome di soggiorno e turismo, prevedendo tra l'altro, l'assunzione di tutte le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

La rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione.

Non ci sono organi di amministrazione e controllo che comportano spese per

l'amministrazione, mentre tutto il personale è stato inserito sin dal 2007 nei ruoli dell'amministrazione regionale.

La liquidazione delle Aziende non è ancora dichiarata chiusa in quanto non si sono ad oggi realizzati i presupposti di cui al comma 6 del citato articolo 69 della l.r. 6/2009: *“Definiti i contenziosi pendenti ed esaurite le iniziative occorrenti per far fronte agli eventuali saldi negativi, il Servizio competente, previa acquisizione della delibera di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci finali di liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 10/2005, dichiara, con propri decreti, chiusa la liquidazione delle aziende. L'estinzione delle stesse aziende è successivamente dichiarata con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti”*.

Infatti, oltre a residui contenziosi a carico delle Aziende, il cui patrocinio, come detto, è affidato all'Avvocatura dello Stato, numerose sistemazioni contributive risalenti ad anni ante 2007 sono ancora in lavorazione presso INPS/INAIL.

A tale proposito nel primo semestre dell'anno 2021, l'Ufficio Speciale ha provveduto a liquidare in favore dell'INPS sede provinciale di Messina e sede provinciale di Agrigento somme relative alla regolarizzazione contributiva di n. 1 ex dipendente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Patti n. 6 ex dipendenti dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sciacca(AG).

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare delle Aziende, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 dell'8/3/2007, la relativa gestione è di competenza del Dipartimento Finanze e Credito, che deve altresì provvedere alla voltura catastale per il trasferimento dei diritti reali dei beni immobili delle Aziende al patrimonio regionale.

**AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA E  
TERME DI ACIREALE IN LIQUIDAZIONE  
(internalizzate)**

Primariamente si rappresenta che la liquidazione degli Enti è affidata allo scrivente Ufficio, senza dunque che la stessa comporti costi in termini di oneri per il liquidatore.

**AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA ED ACIREALE  
IN LIQUIDAZIONE**

L'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n.11 ha posto in liquidazione le Aziende autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale disponendo che le partecipazioni azionarie detenute dalle stesse Aziende nelle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. fossero cedute a favore della Regione Siciliana entro il 31/12/2009, nell'ambito dei diritti

corporativi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

La Giunta regionale con delibera n. 485/2005 aveva reso operativa la trasformazione in S.p.A., prevista dalla legge regionale 10/1999, autorizzando le Aziende a costituire due nuove società per azioni. Pertanto le Aziende autonome hanno conferito alle società l'intero patrimonio aziendale e le autorizzazioni e concessioni operative connesse allo svolgimento delle attività nonché i crediti ed i debiti, mentre la Regione ha conferito alle società il diritto di usufrutto trentennale sui beni demaniali già in uso alle stesse Aziende autonome.

In ordine al personale delle due Aziende autonome, l'art.119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 ha stabilito che il personale di ruolo delle Aziende autonome confluisse in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione. La cessione delle azioni detenute dalle due Aziende Autonome delle Terme nelle due rispettive Società per Azioni è stata operata in data 7 luglio 2012 a seguito della nomina di due commissari ad acta.

Da ultimo, ad opera dell'art. 4 della L.R. 9 maggio 2017 n. 8, è stata affidata allo scrivente Ufficio speciale la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere:

*“1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione.(...). 3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso. 4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11 nonché dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni”*

Con Decreti Assessoriali n. 24 del 18/4/2018, pubblicato in GURS n.21 dell'11/05/2018, e n. 26 del 3/05/2018, pubblicato in GURS n. 23 del 23/05/2018, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della l.r. n. 8 del 9 maggio 2017 la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, che è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali.

### **Convenzione Azienda delle Terme di Sciacca - Società FINTUR s.r.l. per l'eduazione di acque termali sulfuree dal bacino idrotermominerale di Sciacca ( D.D. n. 26 del 28.05.2019)**

In vigenza del D.L. Reg. 20 dicembre 1954, n.12 che assegna la competenza esclusiva del bacino idrotermale di Sciacca all'Azienda Autonoma delle Terme ed in ragione dello stato di

liquidazione della stessa, con note prot. 3217 dell'8/11/2018 e prot. 3711 del 14/12/2018, l'Ufficio speciale ha richiesto opportune indicazioni ai rami di amministrazione coinvolti (Dipartimento Energia, Dipartimento Attività Sanitaria e Dipartimento Finanze) per il rinnovo della convenzione con la Società FINTUR.

*L'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, nel comunicare che l'autorizzazione sanitaria alla ditta Fintur per l'utilizzo ad uso terapeutico delle acque termali emunte dal pozzo Cararbollace 5 è stata rilasciata con il D.I.G.35987/2001*

e che tale autorizzazione è valida fino a che la stessa Ditta Fintur detiene la concessione, ha precisato di svolgere, con cadenza periodica, gli esami sulle acque termali in uso presso le strutture della Fintur valutandone i requisiti minimi igienico – sanitari indispensabili per il mantenimento della predetta autorizzazione sanitaria della struttura termale effettuata per il tramite dell'Asp di Agrigento. Il Dirigente Generale del Dipartimento Energia ha dichiarato invece che le concessioni minerarie relative alle acque termali di Acireale e Sciacca non competono a detto Dipartimento. Preso atto delle superiori dichiarazioni, rese nel mese di maggio 2019, e considerato che la convenzione per l'anno 2018, stipulata fra il Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca e il Presidente della FINTUR in data 31/01/2018, è stata prevista la possibilità di proroga della convenzione, si è ritenuto di dover prorogare la convenzione per l'anno 2019 (Convenzione del 22 maggio 2019) per l'eduzione di acque termali sulfuree dal bacino idrotermominerale di Sciacca.

Nell'anno 2021 l'Ufficio Speciale ha introitato il canone della concessione per l'anno 2019 che, ai sensi dell'art. 5 della su citata convenzione prevede che sia "(...) annualmente determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo della Società Fintur s.r.l. maturato esclusivamente per l'attività termale" ed è liquidato ad avvenuto deposito del bilancio e "certificazione da parte del Collegio dei Revisori Fintur s.r.l. sui ricavi maturati per l'attività termale (...)".

Con nota n. 1359 del 03.06.2021 l'Ufficio ha comunicato alla Società che per l'anno 2022 la Convenzione dovrà essere stipulata *ex novo* alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art.3 , comma 1, lett.c, dalla Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

## **Contenzioso in atto**

Dal momento che ostacolo principale alla chiusura delle liquidazioni delle Aziende Autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale è costituito dal contenzioso a tutt'oggi pendente relativo al personale che prestava servizio, si ritiene opportuno di seguito annotare i principali.

### **1. Azienda Autonoma Terme di Sciacca in liquidazione**

Attualmente è ancora in corso un contenzioso relativo alla vicenda determinata dalle previsioni della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, con la quale, nel prevedere la trasformazione dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca in Società per azioni (le cui azioni erano detenute dalla Regione Siciliana), la Società per Azioni Terme di Sciacca s.p.a, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 485/2005, succedeva alla Azienda Autonoma nella

totalità dei rapporti giuridici (patrimonio aziendale, attività gestita, dei propri oneri, crediti e debiti).

Pertanto, con la costituzione della S.p.A. Terme di Sciacca (società giuridicamente distinta e separata dalla Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca), avvenuta in data 28 dicembre 2005, gli accantonamenti TFR del personale in servizio già maturati a quella data (dell'importo di euro 1.805.470,38), sono stati conferiti, trascritti e trasferiti alla costituita Società Terme di Sciacca SpA.

A seguito di opposizione della Società per Azioni Terme di Sciacca s.p.a., il Tribunale di Palermo, con sentenza n° 2403 dei gg. 10.12.2018 – 14.05.2019, nella causa (R.G. n. 5901/2012) promossa dall'Azienda Autonoma Terme di Sciacca contro l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione emessa dal Dipartimento Funzione Pubblica per il pagamento della somma di euro 1.870.600,95 (quale accantonamento per il TFR per il personale dell'Azienda transitato nel ruolo ad esaurimento della Regione Siciliana), condannando la stessa Azienda alla rifusione delle spese processuali e dichiarando – inopinatamente - infondata la chiamata in causa da parte dell'Azienda della Società Terme di Sciacca s.p.a.,

Dal momento che con nota, prot. n. 97192 del 19.11.2019, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (che, in riscontro alla su richiamata nota n. 1392 del 06.06.2019, ha precluso ogni richiesta di patrocinio richiesto dall'Ufficio Speciale relativamente all'appello alla suddetta sentenza) e con nota di riscontro n. 26555 del 05.12.2019 dell'Ufficio Legislativo e Legale, è stato comunicato a questo Ufficio che l'Ufficio Legislativo e Legale non è competente alla rappresentanza legale dei rami dell'Amministrazione nelle cause di diritto civile, con D.S. n. 74 del 10.12.2019 questo Ufficio ha dato incarico ad un professionista esterno di rappresentanza e difesa nel giudizio di appello promosso da questo Ufficio avverso la sentenza n. 2403/2019 del Tribunale di Palermo.

Il procedimento non si è ancora concluso e la prossima udienza è fissata per il mese di Ottobre 2021.

Con DDS n. 26 del 16.06.2020 si è inoltre proceduto a conferire un incarico professionale di rappresentanza e patrocinio legale per l'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso la cartella esattoriale n. 291 2018 0012701031000 - notificata all'Azienda Autonoma Terme di Sciacca - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione di Palermo – Ufficio Territoriale Palermo 2.

Il procedimento è stato concluso con la cancellazione della cartella esattoriale e con DDS n. 43 del 09.11.2020 è stato liquidato il compenso al professionista.

## **2. Azienda Autonoma Terme di Acireale in liquidazione**

La maggior parte dei contenziosi pendenti di cui l'Ufficio Speciale è a conoscenza relativi agli ex dipendenti sono generalmente conclusi.

Resta pendente un rimborso crediti IRPEG 2017 che l'Azienda deve ricevere dall'Agenzia delle Entrate e un modesto credito IRAP.

Pare opportuno segnalare che non si è a conoscenza di eventuali altri contenziosi relativi agli ex dipendenti, in quanto l'Avvocatura Distrettuale di Catania che segue le pratiche non invia dal 2018 alcun aggiornamento.

### **ARSEA - Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura in liquidazione (internalizzata)**

Primariamente si rappresenta che la liquidazione dell'Ente è affidata allo scrivente Ufficio, senza dunque che la stessa comporti costi in termini di oneri per il liquidatore.

L'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura -A.R.S.E.A- è stata istituita con l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 per svolgere funzioni strumentali rispetto a competenze dell'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, che originariamente esercitava anche la vigilanza.

Con l'art. 18 della l.r. n. 25/2011, le funzioni di vigilanza relativamente al controllo di legittimità e di merito sugli atti fondamentali dell'Agenzia sono state attribuite all'Assessorato all'Economia, rimanendo in capo all'Assessorato all'Agricoltura i poteri di indirizzo e in capo al Presidente della Regione la competenza per la nomina del direttore, rappresentante legale.

Attualmente, in capo alla liquidazione di ARSEA residuano solo i contenziosi riguardanti il personale ed esattamente il pagamento della retribuzione derivante dal contratto individuale di lavoro del Direttore del periodo 2012/2015.

La sentenza esecutiva vede soccombente l'Assessorato Agricoltura e solidale ARSEA per un importo complessivo di circa 255.000 euro. Tale sentenza, ritenuta favorevole dall'Avvocatura distrettuale di Catania, tanto da sconsigliare l'appello, è stata invece appellata dall'interessato, non soddisfatto della quantificazione del risarcimento, nella parte in cui non viene riconosciuto il *quantum* dallo stesso reclamato (circa 2 mln e mezzo di euro).

Il contenzioso relativo al compenso del Direttore del periodo 2010/2012 è ancora oggi pendente. Primariamente si rappresenta che la liquidazione dell'Ente è affidata allo scrivente Ufficio, senza dunque che la stessa comporti costi in termini di oneri per il liquidatore.

### **ESPI ED EMS IN LIQUIDAZIONE**

#### **Normativa di riferimento**

**Legge regionale 20 gennaio 1999 n. 5:** soppressione e conseguente liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.), dell'Azienda Asfalti Siciliani (AZ.A.SI.) e dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.);

**Art. 77, comma 1 L.R. n. 6/2001:** le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.), dell'Azienda Asfalti Siciliani (AZ.A.SI.) e dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) sono versate in entrata al Bilancio della Regione Siciliana;

**Art. 68 della L.R. n. 6/2003,** acquisizione al patrimonio della Regione dei beni immobili residui



invenduti di proprietà delle società partecipate da EMS e da ESPI in liquidazione;

**L'art. 59 l.r. n.9 del 15 maggio 2013**, rubricato “Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS” prevede:

*1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di ESPI ed EMS la Regione è autorizzata ad intervenire nei giudizi nei quali siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di sé la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio.*

*2. A seguito della estromissione degli enti dai giudizi, il Commissario liquidatore trasferisce al bilancio della Regione le corrispondenti somme a valere sull'importo dei Fondi rischi, come appostate nei bilanci degli enti, valutate in 21.000 migliaia di euro, destinate alla copertura dei relativi oneri posti a carico dell'amministrazione regionale.*

*3. Entro i centoventi giorni successivi alla intervenuta estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i giudizi di cui siano parte, il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'ente ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.*

### **EMS - Ente Minerario Siciliano In Liquidazione**

In merito allo stato di avanzamento della liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione e allo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 della l.r. 15/5/2013, n. 9 in tema di accelerazione dei procedimenti di liquidazione, si rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.P. n. 475/Serv.1°/SG del 26/8/2020 in attuazione della deliberazione n. 343 del 6 agosto 2020, la dott.ssa Anna Lo Cascio è stata nominata Commissario liquidatore dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale in liquidazione (E.S.P.I) e dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione (E.M.S) in sostituzione del dott. Americo Cernigliaro, dimissionario.

Nel corso del 2021 sono state adottate dall'Ente n. 12 delibere, esaminate nel rispetto dei termini dallo Scrivente Ufficio.

Il progetto di Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2020 presenta un utile di esercizio di € 400.857,00, che il liquidatore propone di riportare al Capitale Netto di liquidazione; il progetto di bilancio è stato trasmesso al Collegio dei revisori per l'apposito parere.

Per quanto riguarda le Società del gruppo EMS, con il ritorno in bonis della società SIRAP SpA, conclusa la procedura fallimentare con l'approvazione del concordato fallimentare, il 27 maggio 2019 l'Assemblea dei soci ha approvato i bilanci degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019. E' stato depositato presso la Camera di Commercio il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2020 sulla base dei valori indicati nel predetto bilancio è stata iscritta una minusvalenza della partecipazione di € 188,50. A seguito del deposito del bilancio finale di liquidazione la partecipazione Sirap SPA è stata azzerata.

La chiusura della liquidazione della Società ISAF (partecipata da EMS al 48%) è ancora in corso. Il Socio di maggioranza SYNDIAL spa ha stimato che lo svolgimento delle operazioni di bonifica sui terreni della Società si protrarranno sino a tutto il 2025, salvo ulteriore proroga, stante il protrarsi delle relative procedure autorizzative a livello nazionale ed a livello regionale.

Il valore della partecipazione nel bilancio EMS al 31.12.2020 è totalmente svalutata con il valore pari a 0.

Al fine di procedere ad una rapida chiusura della liquidazione, l'EMS ha prospettato la possibilità di un immediato trasferimento della partecipazione azionaria ISAF spa in liquidazione alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999, che prevede espressamente che le partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, siano trasferite al Patrimonio della Regione.

Con nota prot. n. 79 del 7 maggio 2019 il liquidatore EMS ha relazionato in merito all'Assessore all'Economia, allegando anche il parere reso dall'Avvocato Nicola Piazza.

Lo scrivente Ufficio Speciale ha prospettato, con apposita relazione all'Assessore per l'Economia, la possibilità dell'acquisizione della partecipazione da parte del Socio di maggioranza, nella considerazione che nel caso di acquisizione da parte della Regione, si dovrebbero sostenere i costi della bonifica, che come sopra riportato, si protrarranno sino a tutto il 2025 ed oltre.

Con nota prot. n. 1747 dell'8 luglio 2020 lo Scrivente Ufficio ha comunicato al Commissario liquidatore di ritenere che l'Ente possa dismettere la società ISAF in liquidazione (partecipata EMS) procedendo alla vendita diretta in favore dell'altro socio ENI REWIND SPA. Con nota prot. n. 161 del 25 settembre 2020 il Commissario liquidatore chiede al Collegio dei revisori dell'EMS le determinazioni in merito.

Nella riunione dell'aprile 2021, tenutasi su piattaforma informatica tra l'Assessore Economia, il liquidatore EMS, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Chiusura delle liquidazioni ed ENI REWIND SPA si è convenuto il trasferimento della azioni possedute dalle Regione in ISAF ad ENI REWIND SPA. A tal fine il liquidatore EMS si è attivato per verificare l'esatto valore della partecipazione. Infatti con nota prot. n. 310 del 6 maggio 2021 il Liquidatore EMS comunica che affiderà l'incarico della valutazione della partecipazione ISAF in Ems ad un libero professionista, in quanto all'interno dell'Amministrazione regionale non ci sono figure similari, come si evince dalla precedente corrispondenza (prot. n. 272 del 22 aprile 2021 EMS e prot. n. 1268 del 3 maggio 2021 dell'Ufficio Speciale). Si attendono gli esiti della valutazione.

Si rappresenta che a seguito di direttiva dell'Assessore dell'Economia del 13 maggio 2019 è stato disdetto il contratto di locazione dell'immobile di via Borrelli in Palermo, sede dell'EMS.

L'Amministrazione regionale, ha individuato presso i locali dell'Assessorato Economia di via Notarbartolo n. 17 in Palermo, i locali dove trasferire, a titolo gratuito, la sede legale degli EMS e ESPI in liquidazione. Il liquidatore con la nota prot. n. 171 del 15 marzo 2021 ha comunicato il trasferimento degli enti economici in liquidazione ESPI ed EMS.

In considerazione della riduzione dei costi a seguito della disdetta del contratto di locazione dell'immobile di via Borrelli in Palermo, ex sede dell'EMS, con nota prot. n. 154 del 21 gennaio 2021 lo Scrivente Ufficio ha richiesto di procedere al riparto anticipato della liquidazione nei confronti della Regione Siciliana, nella misura massima possibile, in ogni caso per un importo non inferiore al canone di locazione dell'immobile di via Borrelli in Palermo, ex sede dell'EMS, la cui disdetta ha notevolmente ridotto i costi sostenuti dall'Ente.

Con nota prot. n. 384 del 18 febbraio 2021 lo scrivente Ufficio Speciale ha dato indicazioni all'Ente Minerario Siciliano per il versamento di € 400.000,00 a titolo di acconto sul risultato della liquidazione.

Con delibera n. 4 del 24 marzo 2021 il Commissario liquidatore dell'Ente Minerario Siciliano ha deliberato di effettuare un versamento a titolo di acconto sul risultato della liquidazione a favore della Regione Siciliana di € 400.000,00.

Con DDS n. 42 del 14 maggio 2021 è stata accertata in conto competenza del capitolo 4501 Capo X "Entrate derivanti dai saldi attivi dei Bilanci finali di liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (ESPI) e dell'Ente Minerario Siciliano (EMS)" la somma di euro 400.000,00 derivante dal versamento effettuato con quietanza n. 37659 del 13 maggio 2021 dall'Ente Minerario Siciliano a titolo di acconto sul risultato della liquidazione finale a favore della Regione Siciliana.

La chiusura delle liquidazioni trova ostacolo nella presenza di rapporti giuridici pendenti in contenzioso che brevemente si riportano:

a) Riguardo al giudizio promosso dalla curatela del fallimento Società Italiana Termale Abano Sciacca (SITAS) SpA in liquidazione contro gli eredi del Liquidatore di SITAS SpA in liquidazione e contro l'Ente Minerario Siciliano (EMS) in liquidazione, con sentenza n° 747/19 dei gg. 19.01-12.02.2019, EMS è stato condannato "*a mantenere indenne le convenute (...) della metà degli importi che costoro sono tenute a pagare*" e, pertanto, al pagamento di € 48.219.957,39, oltre la metà delle spese processuali e, infine, al pagamento della metà dei costi della causa e relative integrazioni. Contro tale sentenza EMS ha proposto appello. In data 5 luglio 2019 è intervenuta l'ordinanza nella causa civile n. 747/19 della Corte d'Appello di Palermo, con la quale viene sospesa l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, con rinvio per le conclusioni all'udienza collegiale del 1 luglio 2021.

b) Contenzioso Cangelosi Rosalia ed altri eredi Pinelli c/EMS ed ESPI e citati (RG 6880/2019) l'udienza è stata fissata dal giudice precedente in data 6 maggio 2020. Si evince dalla relazione del liquidatore al Bilancio intermedio di liquidazione ESPI al 31/12/2020 che all'udienza del 20 gennaio 2020 è stata richiesta l'estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 59 della l.r. n. 9/2013, e che la causa è stata rinviata al 19/5/2021.

In merito alle tematiche prevenzione, trasparenza, corruzione il liquidatore ha evidenziato la possibilità di applicazione della delibera Anac 104 del 24/10/2014 in merito alla nomina dell'ODV e del R.C.P.T. per gli enti pubblici economici, lo Scrivente Ufficio ha informato con nota prot. n. 2617 del 9 novembre 2020 il competente responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai fini della verifica dell'Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 d.lgs.231/2001 - Misura 17 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 – 2022 .

Con note prot. n. 148 del 25 febbraio 2021 e prot. n. 216 del 31 marzo 2021 il liquidatore Ems, in merito all'investimento del patrimonio liquido dell'Ente, ha chiesto allo scrivente Ufficio in merito all'implementazione di mezzi più vantaggiosi di investimento.

Nel merito l'Ufficio ha replicato doversi rispettare i criteri stabiliti dallo Statuto e sottoporre la questione al Collegio dei revisori.

Con delibera n. 10 del 26 aprile 2021 il liquidatore ha deliberato approvare la valorizzazione del patrimonio liquido dell'EMS per una parte delle somme presso operatori di settore previa verifica di mercato che garantiscono all'investimento le seguenti condizioni: capitale garantito alla scadenza dell'investimento; durata dell'investimento triennale; cedola di

interessi semestrali che possa generare flussi di cassa a copertura dei costi correnti della gestione liquidatoria dell'Ente; tasso di interessi annuale non inferiore all'1%. L'investimento viene concretizzato con la sottoscrizione dell'offerta di acquisto della nota di cartolarizzazione per un controvalore di € 20.000.000,00 (ventimilioni) emessa dal veicolo CRESTITALIA SPV con sede in Milano ed iscritta nel registro della Banca D'Italia alle condizioni sopra indicate. Nel merito il liquidatore ha trasmesso allo Scrivente Ufficio la delibera n. 11 del 31 maggio 2021.

## **ESPI – ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE**

A seguito della delibera di giunta 391/2018, è stata ceduta alla Regione Siciliana la partecipazione detenuta da ESPI nella RESAIS S.p.A con corrispondente riduzione del Fondo di Dotazione.

Nel corso del 2021 sono state adottate dall'Ente n. 7 delibere, esaminate nel rispetto dei termini.

Per l'approvazione del cambio di sede legale il liquidatore ESPI con nota prot. n. 84 del 25 marzo 2021 ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei partecipanti al Fondo di Dotazione per il giorno 6 aprile 2021 alle ore 7,00 in prima convocazione ed occorrendo per il 7 aprile 2021 alle ore 11,00 in seconda convocazione. Lo Scrivente Ufficio ha regolarmente effettuato l'istruttoria dell'Assemblea per il Presidente (prot. n. 803 del 30 marzo 2021) poiché l'assemblea è andata deserta per mancanza del Socio Regione, l'argomento è stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 26/27 maggio 2021 con nota prot. n. 151 del 6 maggio 2021.

E' stato presentato ed approvato il Bilancio intermedio di liquidazione ESPI al 31. 12. 2020, che chiude con un utile pari ad € 13.244,00, derivante principalmente dall'adeguamento del Fondo altri Rischi, destinato a confluire nel capitale netto di liquidazione, come già avvenuto per i risultati dei precedenti esercizi

La nota Integrativa e la relazione sulla Gestione evidenziano che con Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 15.12.2020 è stata deliberata l'acquisizione al patrimonio della Regione Siciliana, dei beni mobili di proprietà dell'ESPI, che la sede sociale dell'Ente è stata trasferita presso i locali dell'Assessorato Economia e che il valore del Fondo rischi è stato adeguato al valore del contenzioso dell'Ente.

Ostativo alla chiusura della liquidazione è l'unico contenzioso - Causa Eredi Pinelli, all'udienza del 20 gennaio 2020 è stata richiesta l'estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 59 della l.r. n. 9/2013.

Da interlocuzioni informali sembrerebbe che non ci sia il placet degli eredi Pinelli alla estromissione dell'Ente.

## **SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE IN LIQUIDAZIONE**

Al 31 maggio 2021 le società partecipate in maniera totalitaria o maggioritaria dalla Regione

iscritte al registro delle imprese risultano:

- BIOSPHERA s.p.a. in liquidazione (53,12%);
- INFORAC s.r.l. In Liquidazione (100%);
- TERME DI ACIREALE s.p.a. in liquidazione (100%);
- TERME DI SCIACCA s.p.a. in liquidazione (100%);
- SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE s.p.a. in liquidazione (75%).

Al 31 maggio 2021 le società in liquidazione a partecipazione minoritaria della Regione ancora iscritte al registro delle imprese sono:

1. C.A.P.E. - Regione siciliana SGR in Liquidazione (49%);
2. Mediterranea Holding di Navigazione S.r.l. (30,33% esercitato diritto di recesso in data 22/12/2015);
3. Stretto di Messina s.p.a. in Liquidazione (2,58%).

Si passa nel prosieguo all'esame delle singole società.

## **BIOSPHERA**

Per quanto riguarda la società Biosphera, si rappresenta che nell'assemblea del 16 marzo 2021 sono stati approvati i bilanci degli esercizi finanziari dal 2012 al 2020. Il liquidatore della Società, Prof. Luca Pedullà, ha evenziato che i valori dei bilanci sono stati estrapolati dalle scritture contabili ottenute, all'atto della nomina, dal precedente liquidatore, modificate esclusivamente tenendo conto dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio come previsto dall'OIC 29 " *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".

Il risultato economico per l'esercizio 2020 evidenzia una perdita d'esercizio di € 38.729.

Il liquidatore nella relazione sulla gestione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, riferisce che il credito vantato dalla società Biosphera nei confronti dell'Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ed i contenziosi che ne derivano, espongono la società a rischi ed incertezze sull'aspetto finanziario e conseguentemente ritardano la chiusura della liquidazione.

Sono in corso di svolgimento appositi tavoli tecnici per la conciliazione dei rapporti di credito/debito, tra la Società Biophera ed il Dipartimento Ambiente.

Corre l'obbligo rappresentare che in data 8 aprile 2021 è stata indetta una riunione presso l'Assessorato regionale Economia, nell'ambito della quale è stato concordato che l'Assessorato Territorio avrebbe proposto il proprio orientamento nel merito delle somme vantate dalla società. Con posta certificata dell'8 giugno 2021 il liquidatore Biosphera, ha comunicato ai componenti del tavolo tecnico l'omissione da parte dell'Assessorato Territorio che ad oggi non ha formulato alcuna proposta.

## INFORAC

La società Inforac s.r.l. in liquidazione ha incorporato, a seguito di fusione, le seguenti società: Sicilia & ricerca s.p.a. con atto notarile dell'11/3/2016, registrato il 18/3/2016, n.59044; SIACE s.p.a. con atto notarile del 13/12/2016, registrato il 16/12/2016, n.54363.

Si rappresenta che la Società non ha presentato i bilanci dal 2018 al 2020.

Il bilancio 2018 della Società Inforac, non è stato ancora approvato anche se più volte sollecitato dallo scrivente Ufficio; i liquidatori hanno convocato l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2018 per il giorno 6 luglio 2020 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 10 luglio 2020. Lo Scrivente Ufficio ha richiesto l'integrazione documentale e la riformulazione del bilancio ( prot. n. 1710 del 3 luglio 2020). L'assemblea per l'approvazione del 23/27 luglio 2020 è andata deserta e non è stata ancora riconvocata. Lo Scrivente Ufficio anche nell'anno 2021 ha sollecitato la riconvocazione (prot. n. 72 del 13 gennaio 2021 e prot. n. 415 del 22 febbraio 2021) nessun riscontro ad oggi è stato dato.

Le principali criticità legate alla difficile chiusura in bonis della liquidazione sono ravvisabili in mancati incassi, contestazioni e/o diffide mosse da Enti e Dipartimenti regionali.

## MEDITERRANEA HOLDING SRL

In ordine allo status di socio della Regione Siciliana nella società di che trattasi, si rappresenta che in seguito al diritto di recesso più volte manifestato dalla Regione Siciliana, la stessa ha perso il diritti legati al possesso delle azioni.

E' in corso un procedimento legato alla statuizione del valore della quota del socio Regione receduto .

Il Consiglio di Sorveglianza ed il Revisore hanno determinato il valore della liquidazione in € 1.228.303,00; questa Amministrazione ha affidato alla società E.Y. s.p.a. la verifica della congruità del valore della liquidazione delle azioni possedute.

In data 29 maggio 2019 l' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha trasmesso la sentenza n. 2527/2019 che ha rigettato il ricorso della Mediterranea Holding s.r.l. in liquidazione, avverso precedente ingiunzione di pagamento dell'Amministrazione in seguito ad un aumento di capitale trasformato, dopo che la Regione aveva effettuato il versamento della sua quota, da inscindibile a scindibile e, come tale, contestato dalla Regione.

Lo Scrivente Ufficio ha effettuato l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate per il recupero del credito vantato pari ad € 2.300.000,00 più rivalutazioni ed interessi.

La società Mediterranea Holding SPA in liquidazione ha presentato atto di citazione in opposizione alla cartella di pagamento n. 071 2019 01292317 81 000 ex art. 615, primo comma, e 617, primo comma, c.p.c. con richiesta di sospensione presso il Tribunale di Napoli, l'udienza è stata fissata per il 16 marzo 2020; il Tribunale di Napoli ha rigettato l'avversa istanza di sospensione e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 gennaio 2023.

Considerata la recente sentenza, resta valida la cartella ai fini del recupero delle somme.

## CAPERS SGR

Va previamente rilevato l'anomalo assetto societario.

La società CAPE SpA in liquidazione, già socia di maggioranza di CAPERS, ha concluso la sua liquidazione senza che le quote detenute in CAPERS dalla società cancellata, siano state distribuite ai soci della stessa.

La Banca D'Italia è stata interessata della problematica da parte del liquidatore della CAPERS SGR.

L'attività di CAPERS SGR è stata tutta improntata alla liquidazione del Fondo CAPE dalla stessa detenuto, considerato che completata la liquidazione del Fondo, la stessa liquidazione di CAPERS potrà dirsi, di fatto, conclusa.

A questo proposito si segnala che nell'assemblea degli investitori del Fondo CAPE Regione Siciliana S.G.R. s.p.a. in liquidazione del 10 maggio 2019 è stata approvata la cessione dell'intera partecipazione detenuta dal Fondo Cape Regione Siciliana nella Queso Srl in liquidazione; valore della cessione € 714.000,00.

Tale operazione ha impresso un'accelerazione decisa alla chiusura della liquidazione sia del Fondo che della Cape SGR SpA in liquidazione detentrici del fondo stesso.

Per le vie brevi il liquidatore aveva assicurato che, entro l'anno 2019, la Regione Siciliana doveva rientrare nella distribuzione delle quote di capitale a seguito della chiusura del Fondo; con nota prot. 1599 del 23 giugno 2020 lo scrivente Ufficio ha chiesto di conoscere i motivi che ostacolano la chiusura della liquidazione di CAPERS SGR.

Nell'assemblea del 31 maggio 2019 è stato approvato il bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2018 della CAPE SGR, chiuso con un utile pari a euro 1.895,00.

Con successiva mail del 21 luglio 2020 la Società CAPE REGIONE SICILIA SGR in liquidazione ha comunicato di dover procedere al versamento di € 261.695, pari al valore complessivo netto unitario del Fondo moltiplicato il numero di Quote A sottoscritte dalla Regione Sicilia;

A seguito di apposita richiesta il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito nel Bilancio di Previsione 2020/2022 della Regione Siciliana, nel Capo 11 della Rubrica di questo Ufficio Speciale il capitolo/E n.7791: "Entrate derivanti dai riparti finali delle società in liquidazione partecipate dalla Regione Siciliana".

Con DD. n. 52 del 24 novembre 2020 è stata accertata, riscossa e versata la somma di euro 261.695,00 relativa al Riparto finale, come da rendiconto liquidazione 2019 della quota del Fondo Cape Regione Siciliana di pertinenza dell'amministrazione regionale.

In riferimento al Riparto finale agli investitori del Fondo Cape Regione Siciliana, con nota prot. n. 3016 del 14 dicembre 2020 ha chiesto l'aggiornamento sullo stato attuale dei tempi di chiusura della liquidazione. Riscontro è stato fornito con nota prot. n. 68 del 21 dicembre 2020, che si riporta: "*avendo completato il proprio mandato di gestione dell'unico Fondo, la Scrivente Società ha avviato le procedure di definitiva chiusura della liquidazione anche della società di gestione, scelta inevitabile anche per via dell'assenza di ulteriori fonti di sostentamento a copertura dei propri costi di gestione, fino ad oggi rimborsati dal Fondo.*"

*Sempre alla luce della situazione attuale, è possibile ipotizzare una definitiva chiusura del processo liquidatorio della SGR entro i primi mesi del 2021, termine entro il quale si ritiene di poter gestire i costi di liquidazione con i limitati attivi residui a valle della chiusura del Fondo”.*

Nel mese di gennaio 2021 l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per l'Economia ha chiesto allo Scrivente Ufficio, le valutazioni di propria competenza, in merito alla disponibilità a valutare la possibilità di acquisire il 100% delle quote della CAPE REGIONE SICILIA SGR in liquidazione senza gravami, ovvero in alternativa la possibilità di costituire una nuova SGR parte dell'IRFIS FinSicilia, manifestate nota IRFIS prot. 362 del 13 gennaio 2021. Con nota prot. n. 212 del 1 febbraio 2021 lo Scrivente ha comunicato che la disponibilità, avanzata da IRFIS FinSicilia, non può che essere considerata alla luce di un esplicito atto di indirizzo del socio che dia mandato all' IRFIS di valutare la complessa operazione alla luce dei necessari approfondimenti. Non è stato dato corso all'ipotesi sopra rappresentata.

Il Bilancio finale di liquidazione al 31 maggio 2021 ed i bilanci intermedi di liquidazione degli esercizi 2019 e 2020 sono stati predisposti ed è stata convocata l'assemblea dei soci Cape per il 24/29 luglio 2021.

Con ciò può dirsi che successivamente alla celebrazione della sopra detta assemblea la liquidazione potrà cessare.

Il saldo attivo della liquidazione è pari ad Euro 50.815, il riparto ai soci, verrà effettuato un primo rimborso parziale delle somme liquide già disponibili e, successivamente alla monetizzazione dei crediti fiscali, il pagamento del saldo residuo.

## **SOCIETA' TERME DI SCIACCA SPA IN LIQUIDAZIONE**

La Società Terme di Sciacca SpA si trova in stato di liquidazione a seguito dell'emanazione dell'art. 21 della legge 12.05.2010 n. 11.

Sulla base del dettato dell'art. 2, della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20, che concede, alla Regione, l'autorizzazione all'acquisto dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili di proprietà delle società Terme di Sciacca SpA, e Terme di Acireale SpA, entrambe in liquidazione, al fine di portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la procedura di liquidazione della società terme di Sciacca SpA ha subito una notevole accelerazione.

La Giunta regionale ha infatti approvato, con Deliberazione n. 206 del 18.05.2017, il progetto di liquidazione e con atto pubblico del 13 settembre 2017, si è definito il passaggio in totale proprietà della Regione Siciliana della gran parte dei beni sino ad allora in usufrutto o in proprietà della Società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione.

In particolare, la Regione Siciliana - Assessorato Bilancio e Finanze, Dipartimento Finanze e Credito – ha acquistato, le “Piscine Molinelli”, per un importo pari ad euro 3.000.000,00, operazione che ha consentito il pagamento di gran parte dei creditori sociali.; e' stato restituito alla Regione Siciliana il diritto di usufrutto residuale delle “Antiche Terme Selinuntine”, del “Parco Termale” e degli immobili in esso allocati (Stabilimento Nuove Terme, Convento San Francesco e Grand Hotel delle Terme), nonché la proprietà delle “Piscine Parco”, per un valore



complessivo di euro 5.899.902,00, importo che è servito a compensare, in parte, il debito della Società nei confronti della Regione siciliana ammontante ad euro 5.989.382,00.

La Società intenderebbe trasferire alla Regione, ai sensi della predetta legge, il diritto di usufrutto residuale del “Grande Albergo” sito sul monte San Calogero e la a proprietà del “Piccolo Albergo” anch'esso sito sul Monte San Calogero ma gli immobili di che trattasi sono privi di impianto fognario, per cui non sembra sia percorribile l'ipotesi di acquisto da parte della Regione a meno di diverso avviso da parte dei Dipartimenti competenti.

Preoccupazione particolare desta lo stato dei beni del complesso termale a seguito della prolungata inattività.

In data 13/12/2017, conformemente al dettato normativo di cui al comma 5 del citato art. 2, della L.R. 20/2016, è stata stipulata apposita convenzione tra il Dipartimento delle Finanze e del Credito e il Comune di Sciacca, affinché lo stesso procedesse a svolgere le attività di verifica dello stato di conservazione e di manutenzione degli immobili e degli impianti propri degli immobili, attività tutte propedeutiche all'assunzione in consistenza degli immobili di che trattasi nei registri patrimoniali della Regione Siciliana; le operazioni sono in fase di svolgimento.

Il competente Dipartimento delle Finanze e del Credito sta elaborando il bando per l'affidamento a terzi dei complessi acquistati, ai sensi dell'art 1 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11. Si evince dalla Relazione sulla gestione al Bilancio 2019 che “l'ex Motel Agip - Centro Direzionale” che l'Agenzia del Territorio di Agrigento ha valutato nel 2019 in € 2.170.000,00 è in vendita a mezzo di avviso pubblico.

Con nota prot. n. 297 del 27 novembre 2020 il Commissario Liquidatore ha comunicato allo Scrivente Ufficio che in data 6 ottobre 2020 è stato pubblicato l'avviso per una consultazione preliminare del mercato per la vendita del centro Direzionale (ex Motel Agip) e che alla scadenza del 10 novembre 2020 è arrivata una proposta di importo pari ad € 1.000.000,00. Il Commissario liquidatore dopo gli approfondimenti del caso e la verifica della sua conformità, ha ritenuto di poter considerare tale importo come base d'asta per l'ulteriore avviso di vendita.

Il Liquidatore nella nota prot. n.89 del 7/5/2021 di richiesta di autorizzazione alla definizione dell'operazione di ricongiunzione dell'usufrutto del Grand Hotel San Calogero alla nuda proprietà del bene alla Regione Siciliana in qualità di socio unico, rappresenta di avere richiesto al Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato regionale Infrastrutture e della mobilità, una perizia di valutazione del valore residuale di stima dell'usufrutto, di avere richiesto un apposito parere legale sulla legittimità dell'operazione ed infine il parere favorevole del Collegio Sindacale, così concludendo: *“.....Pertanto si ritiene utile chiedere al socio unico Regione Siciliana di essere autorizzato affinché lo scrivente ponga in essere tutti gli atti necessari per pervenire alla definizione dell'operazione di ricongiunzione dell'usufrutto del “Grand Hotel San Calogero” nuda proprietà del predetto bene all'unico socio. D'altronde tale ricongiunzione sarebbe utile allo stesso socio che ha avviato le procedure per trasferire la gestione dell'intero complesso termale di Sciacca a soggetti privati, e tale procedura determinerebbe una maggiore appetibilità nella considerazione che, all'interno dell'immobile di che trattasi, sono inglobate le così dette “Stufe di San Calogero”.*”

Nell'Assemblea ordinaria dei soci del 24 maggio 2021, la Società Terme di Sciacca in liquidazione è stata autorizzata alla definizione dell'operazione di ricongiunzione dell'usufrutto del Grand Hotel San Calogero alla nuda proprietà del bene in capo alla Regione Siciliana.

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2020, approvato nell'assemblea dei soci del 24 maggio 2021, espone un risultato negativo pari ad euro € € 206.097,00, sulla perdita d'esercizio hanno inciso in modo particolare, le spese per il personale in comando le spese per le competenze degli organi amministrativi e di controllo, i servizi legali e contabili e le e le imposte e le tasse locali (IMU – TASI).

Non è ancora stato rinnovato il Collegio Sindacale all'odg delle assemblee sia dell'anno 2020 che in ultimo nell'assemblea del 16/19 aprile 2021; questo Ufficio Speciale ha istruito per il Presidente della Regione, entro i termini previsti, tutte le assemblee.

### **STRETTO DI MESSINA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

In seno all'Assemblea ordinaria dei soci del 30 marzo 2021, è stato approvato il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2020.

Particolare rilievo assume sulla liquidazione della Società il contenzioso Eurolink n. 22386/2019 del Tribunale di Roma, contro la Società Stretto di Messina, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo alla mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L'udienza di prima comparizione nel giudizio di appello promosso dal Contraente Generale Eurolink prevista per il 7 aprile 2020 è stata rinviata a causa de l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata per il giorno 8 marzo 2022.

L'udienza di prosecuzione del giudizio Parsons presso il Tribunale di Roma si è tenuta in data 21 dicembre 2020 in modalità esclusivamente cartolare, senza la presenza delle parti, a causa dell'emergenza sanitaria. A tale udienza la causa è stata trattenuta in riserva ad oggi non ancora sciolta.

Pertanto la chiusura della procedura di liquidazione è condizionata dalla durata e dall'esito del complesso ed articolato contenzioso, ad oggi non prevedibile.

### **SOCIETA' TERME DI ACIREALE SPA IN LIQUIDAZIONE**

La Società Terme di Acireale SpA si trova in stato di liquidazione a seguito dell'emanazione dell'art. 21 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, che ha posto in liquidazione anche la Società Terme di Sciacca S.p.A.

Gli attuali liquidatori sono stati designati in sede di assemblea straordinaria del 6 agosto 2019 e durano in carica per tre esercizi.

In occasione dell'assemblea del 30 settembre 2020 è stato approvato il bilancio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2019 che riporta una perdita d'esercizio pari a € 714.757,00.

E' sta convocata assemblea per il 15/29 luglio 2021 per l'approvazione del Bilancio sociale chiuso al 31/12/2020 ed il rinnovo degli organi di revisione.

Il patrimonio immobiliare della società è gravato da una procedura esecutiva in stato avanzato in relazione ad un credito di circa 9 milioni di euro derivante da due contratti di mutuo ipotecario stipulati all'inizio degli anni 90.

Si precisa che relativamente alla detta procedura esecutiva, la vendita dell'Hotel Excelsior Palace e dell'Edificio Polifunzionale è stata oggetto di una sospensiva fino al 26 luglio 2019.

In relazione alla volontà espressa dalla Regione Siciliana di attivare anche per questi beni immobili, come già fatto per i beni della Società Terme di Sciacca nei termini sopra esposti, il meccanismo di autorizzazione all'acquisto da parte della Regione Siciliana, di cui all'art. 2 della legge regionale 20/2016, in data 22 giugno 2018 il Dipartimento delle Finanze ha provveduto a chiedere all'Agenzia delle Entrate la valutazione richiesta per legge.

La Giunta regionale si è espressa favorevolmente all'acquisto con Deliberazione n. 236 del 13 giugno 2019.

Sul punto l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, a mezzo di apposito parere, reso nel mese di giugno 2019, ha condiviso quanto rappresentato dal Dipartimento delle Finanze e del Credito, in ordine *“all'esigenza di far precedere la compravendita, da quella programmazione turistico termale che sostanzierebbe un mero programma di investimenti a vantaggio della collettività e dell'erario”*, in altri termini, *“solo un dettagliato programma di investimenti finalizzato allo sviluppo del termalismo, potrebbe giustificare anche sotto il profilo della ragionevolezza, (pure corollario del principio di buon andamento), l'autorizzazione da parte della Giunta regionale, all'acquisto de quo, ferma restando l'esatta quantificazione di ogni onere conseguente”*.

A tal proposito si rappresenta che i liquidatori hanno previsto la vendita del compendio immobiliare della società (Hotel Excelsior Palace e centro Polifunzionale).

Con nota prot. 687 del 19 marzo 2019, lo scrivente Ufficio Speciale ha autorizzato la nomina di un consulente con comprovata esperienza, nell'ambito delle procedure di vendita giudiziarie, a supporto delle esigenze organizzative per la predisposizione, l'espletamento e l'aggiudicazione della gara per la vendita dei suddetti beni.

Il Bando di vendita è stato pubblicato l'8 aprile 2019 con scadenza 18 giugno 2019; essendo andata deserta la gara è stato ripubblicato l'avviso con scadenza del 5 luglio 2019.

Il Dipartimento Finanze ha formalizzato un'offerta di € 9,100.000,00 giusta delibera di Giunta Regionale n. 320 del 4 settembre 2019, per l'acquisizione dell'Hotel Excelsior Palace e dell'edificio Polifunzionale di Acireale.

L'offerta è stata valutata in sede di assemblea dei soci del 24 ottobre 2019 e la vendita degli edifici si è formalizzata nel 2020. Ad oggi dunque la regione Siciliana è proprietaria dell'Hotel Excelsior Palace e dell'edificio Polifunzionale di Acireale.

Il Dipartimento Finanze con nota prot. n. 10593 del 19 maggio 2021 ha trasmesso per conoscenza allo Scrivente Ufficio, la relazione di consistenza degli immobili della Società Terme di Acireale e la valutazione di stima dell'usufrutto residuo a termine e della nuda proprietà degli immobili conferiti dalla Regione Siciliana nella Società Terme di Acireale S.p.A. , effettuata dal Servizio 6 del Dipartimento tecnico dell'Assessorato Infrastrutture.

Il Collegio dei Liquidatori in data 11 giugno 2021 ha riscontrato la nota del Dipartimento Finanze sopra citata, trasmettendola allo Scrivente Ufficio per conoscenza, le cui considerazioni si riportano integralmente: “ *Riscontriamo la vostra nota indicata in oggetto relativa alla valutazione estimativa dell'usufrutto dei beni in capo alle Terme di Acireale S.p.A., per contestare la metodologia utilizzata dai tecnici, vertendosi nella fattispecie non in ipotesi di valutazione di beni concessi alla società in mero uso, bensì nell'ambito di conferimenti effettuati al momento della costituzione della società, conferimenti che costituiscono il capitale della società medesima (ossia, la dotazione della società del c.d. capitale di rischio) e, in quanto tale, intangibile fino allo scioglimento della stessa. Non è necessario ricordare che il capitale sociale costituisce il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dall'attività di impresa e che perciò non possono liberamente ripartirsi per tutto la durata della società. È evidente poi la funzione vincolistica del capitale sociale, la quale si risolve per i creditori della società in un margine di garanzia patrimoniale supplementare, vale a dire un valore su cui i creditori stessi possono fare affidamento per soddisfare i propri crediti. Da tali premesse, discende l'erroneità delle affermazioni dei tecnici, laddove gli stessi ritengono applicabile alla fattispecie quanto disposto dall'art.1015 del codice civile. In disparte da quanto sopra, anche il valore finale dell'usufrutto quindicinale, determinato in 185.271,51 euro, appare oggettivamente sottostimato, tenuto conto che, a prescindere dall'obiettivo stato di degrado di alcuni immobili, ben noto a codesta Amministrazione, alcuni dei beni elencati nella relazione, si trovano in ottimo stato manutentivo e, in ipotesi, tutt'oggi sfruttabili economicamente mediante ripresa dell'attività d'impresa ovvero concessione a terzi, sotto forma di locazione. Naturalmente, stante l'attuale stato liquidatorio in cui verte la società, per come statuito dei soci con l'assemblea del 05/10/2010, questi liquidatori non potranno sfruttare economicamente i predetti beni, essendo ormai in fase di chiusura la liquidazione medesima. Tanto si doveva per precisione e per spirito collaborativo nei confronti del socio pubblico.*”

Per quanto sopra si ritiene che il Collegio dei Liquidatori non potrà per il momento elaborare una ipotesi di chiusura della liquidazione.

## **SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

Il fatto di rilievo avvenuto nel corso del 2019, attiene alla volontà, espressa dal socio privato di minoranza, di dare luogo ad un finanziamento volontario ed UNILATERALE, per un importo pari ad euro 250.000,00, destinato al buon esito della chiusura della liquidazione.

Questo in quanto la liquidazione di SPI si presenta come una liquidazione deficitaria soprattutto a causa di numerosi contenziosi che vedono come controparte proprio l'Amministrazione regionale

In data 5 febbraio 2021 con nota prot. n. 1, il liquidatore della Società Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. ha trasmesso, per la condivisione di questo Ufficio, la proposta transattiva approvata dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 30 dicembre 2020, indirizzata a Sicilia Digitale S.P.A e finalizzata alla chiusura delle pendenze tra le due società.

La transazione prevede il pagamento della complessiva somma di 423.290,11 a saldo e stralcio

di tutte le pretese di Sicilia Digitale SpA nei confronti di SPI in liquidazione.

Il giorno 17 febbraio 2021, presso l'Assessorato Economia, si è svolta nel merito una riunione dove le parti, in linea di massima, hanno concordato sullo schema di transazione.

Con nota prot. n. 555 del 5 marzo 2021 l'Amministratore della società Sicilia Digitale S.P.A ha trasmesso una nuova stesura del testo della transazione, adottata di concerto con Sicilia Patrimonio Immobiliare in liquidazione.

Con nota prot. n. 587 del 9 marzo 2021 e con successiva nota prot. n. 641 del 15 marzo 21 lo Scrivente Ufficio ha trasmesso, ai fini della condivisione, al Dipartimento Finanze copie aggiornate della transazione, in quanto coinvolto nel contenzioso oggetto.

Con nota prot. n. 10328 del 17 maggio 2021 il Dipartimento Finanze comunica il Nulla Osta alla proposta transattiva in argomento, notificata in pari data, con nota prot. 1483 dallo Scrivente Ufficio alle due Società.

Il Liquidatore a seguito dell'avvenuta sottoscrizione della transazione tra SPI e Sicilia Digitale SpA che mette fine al contenzioso tra le due società, ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci, per il giorno 26 maggio 2021 ed ha trasmesso la relazione in merito all'Aggiornamento sullo Stato della liquidazione.

Lo Scrivente Ufficio ha predisposto l'istruttoria per la partecipazione all'Assemblea per il Presidente della Regione con nota prot. n.1535 del 20 maggio 2021.

Il liquidatore giudiziale ha riassunto gli atti della liquidazione intervenuti negli ultimi 12 mesi se ne riassumono i dati principali.

## **Aggiornamento del piano finanziario**

Alla data di redazione del presente documento, il Liquidatore ha effettuato due piani di riparto per il pagamento dei creditori sociali seguendo l'ordine di prelazione proprio delle procedure concorsuali.

Per tale motivo sono stati effettuati pagamenti nei confronti dei dipendenti, per tutte le spettanze di loro competenza (Retribuzioni, TFR, buoni pasto), nei confronti dei professionisti che a vario titolo hanno assistito la società, nei confronti degli organi sociali (ad eccezione del Liquidatore) e nei confronti dell'erario e dell'INPS.

A seguito dei due piani di riparto effettuati e prima della sottoscrizione della transazione con Sicilia Digitale Spa il piano finanziario della liquidazione è il seguente:

- 3) le attività disponibili per la procedura (liquidità + crediti certi + crediti tributari) sono pari ad euro **€ 450.753,80**
- 4) i debiti prededucibili e verso creditori privilegiati sono pari a **€ 272.653,80**. Residueranno pertanto **€ 178.100,00** da destinare al soddisfacimento dei creditori chirografari **nell'ipotesi in cui nessuno dei crediti in contenzioso venga incassato.**

Tra i crediti in contenzioso non è stato inserito quello nei confronti della Regione Siciliana pari a **€ 16.561.000**, il cui giudizio potrebbe avere una durata superiore a quella degli altri contenziosi.

Appare opportuno evidenziare che la SPI (controllata dalla Regione Siciliana) è creditrice nei confronti della Regione per € 76.398 e contestualmente era debitrice nei confronti di Sicilia

Digitale (controllata al 100% dalla Regione).

Per tale motivo si era prospettata un'ipotesi di transazione con la Sicilia Digitale Spa con parziale pagamento in denaro, cessione dei crediti fiscali e cessione dei crediti in contenzioso nei confronti della Regione Siciliana e dell'ex dipendente Liarda.

Tale proposta transattiva, ha ricevuto il nulla osta da parte dal Dipartimento delle Finanze che nella qualità di "parte" del contenzioso ha accettato di proseguire il giudizio non più nei confronti di SPI, bensì nei confronti di Sicilia Digitale che ha accettato la cessione del giudizio stesso nell'ambito della transazione.

## **Contenzioso SPI/Regione Siciliana**

La società coltiva due contenziosi contro la Regione Siciliana, uno per il pagamento delle fatture cedute relative a servizi effettuati relativi al Contratto di Servizio 2, S2 e uno relativo al risarcimento richiesto per l'asserito danno derivante dal mancato rinnovo del medesimo contratto.

Tribunale di Palermo – sez. V, G.I. Dott.ssa Rachele Monfredi RG 5978/2016. A tal proposito si rappresenta che con la sentenza n. 4280/2019 n il 02/10/2019 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di risarcimento del danno promossa dalla SPI spa.

Con PEC del 18/10/20219 l'Avv. Damiano Lipani ha rappresentato le criticità della sentenza emessa e la convenienza a ricorrere in appello; con separata nota del 22 novembre u.s. il legale ha formulato il preventivo per la predisposizione dell'appello avverso la sentenza in oggetto.

La richiesta di risarcimento del danno formulata dalla SPI ammonta a € 16.561.000,00.

All'udienza del 4/11/2020 la Corte di Appello di Palermo ha rinviato la causa all'udienza del 20 aprile 2022, per la precisazione delle conclusioni.

## **Finanziamento infruttifero socio PSP scarl**

Alla data odierna il socio PSP ha erogato per intero il finanziamento deliberato pari a Euro 250.000. Tale finanziamento potrà essere rimborsato, come previsto, solo laddove venga riconosciuto il credito, o parte di esso, nel contenzioso verso la Regione Siciliana pendente presso il Tribunale di Palermo – sez. V, G.I. Dott.ssa Rachele Monfredi RG 5978/2016.

## **Conclusioni**

Il piano finanziario della liquidazione è stato effettuato tenendo conto della transazione sottoscritta in data 19/5/2021 con Sicilia Digitale Spa:

Il potenziale avanzo (**Attivo totale 287.108,55 - Passivo totale 198.254,25 = Differenza 88.854,30**) potrà essere utilizzato per chiudere transattivamente le residue poste debitorie, mai richieste, qualora le stesse venissero rivendicate, come segue:

1) Fondo accantonamento per Rendite vitalizie per Euro 57.965,58

## 2) Organi sociali ante liquidazione per Euro 21.750,00

Il residuo potrà essere utilizzato per gli eventuali ulteriori oneri della procedura liquidatoria che matureranno fino a chiusura della stessa.

Un eventuale residuo, a cui potrebbe teoricamente aggiungersi l'importo relativo al contenzioso con la Regione Siciliana (Tribunale di Palermo – sez. V, G.I. Dott.ssa Rachele Monfredi RG5978/2016) potrà essere utilizzato per restituire, anche parzialmente, il finanziamento infruttifero al socio PSP, e, successivamente, assegnato ai soci pro-quota.

Dal verbale del 26 maggio 2021 si evince che è stato approvato l'aggiornamento del piano di liquidazione da parte dei soci e che il liquidatore propone che la società adotti il regime di amministrazione tradizionale in luogo di quello dualistico attualmente in essere, al fine di ridurre i costi di funzionamento, nel caso che la liquidazione debba protrarsi per via del contenzioso ancora pendente. Per adempiere a quanto comunicato nell'assemblea sopra citata, occorre effettuare delle modifiche statutarie e pertanto convocare un'assemblea straordinaria. A norma dell'art. 9 dello statuto SPI le delibere dell'assemblea straordinaria prevedono, in prima convocazione, un quorum deliberativo pari all'80% del capitale sociale (quota che nessuno dei soci detiene da solo) e, in seconda convocazione, un quorum deliberativo pari alla maggioranza delle azioni di tipo A (Regione Siciliana) e alla maggioranza delle azioni di tipo B (Socio privato) – e quindi sostanzialmente ad unanimità, a tal fine il liquidatore con nota prot. n. 6 del 16 giugno 2021, invita i soci ad esprimere preventivamente il proprio orientamento sui seguenti punti da porre all'odg dell'assemblea straordinaria:

a. Procedere a trasformare la società in società a responsabilità limitata o ad adottare il sistema di amministrazione tradizionale in luogo del sistema duale in modo da non avere ulteriori oneri correlati alla presenza del Consiglio di Sorveglianza (pari ad Euro 39.000 annui);

b. Fornire alla società le risorse finanziarie necessarie per far fronte al compenso dei componenti il Consiglio di Sorveglianza.

In data 23 giugno 2021 il liquidatore SPI ha trasmesso avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29 luglio 2021, con il seguente odg: aggiornamento sullo stato della liquidazione, situazione finanziaria della società, definizione dell'assetto di governance societaria e approntamento delle risorse necessarie.

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale  
Rossana Signorino

